



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001

16 giugno 2022

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1.1. Premesse
- 1.2. Sanzioni applicabili all'ente
- 1.3. Reati presupposto
- 1.4. Forme di esenzione da responsabilità
- 1.5. Linee guida di Confindustria

2. MODELLO DI GOVERNANCE

- 2.1. Sistema di Corporate Governance di SPT Holding
- 2.2. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

3. IL MODELLO ADOTTATO DA SPT HOLDING S.P.A.

- 3.1. Finalità del Modello
- 3.2. Rischio accettabile
- 3.3. Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)
- 3.4. Approvazione del Modello
- 3.5. Aggiornamento e attuazione del Modello
- 3.6. Modello e Codice etico

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

- 4.1. Composizione
- 4.2. Revoca e sostituzione
- 4.3. Requisiti
- 4.4. Funzioni e poteri
- 4.5. Flussi informativi da e verso l'OdV e adeguamento del Modello
- 4.6. Segnalazioni
- 4.7. Modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni e valutazione delle segnalazioni

5. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

- 5.1. Selezione del personale
- 5.2. Informazione del personale
- 5.3. Formazione del personale

6. SISTEMA DISCIPLINARE

- 6.1. Principi generali
- 6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti
- 6.3. Misure nei confronti dei collaboratori, dei fornitori, dei subappaltatori e dei *partner* commerciali
- 6.4. Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore

PARTE SPECIALE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO**
- 3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO**
- 4. PARTE SPECIALE A – REATI SOCIETARI**
 - 4.1. Premessa
 - 4.2. Le fattispecie rilevanti
 - 4.2.1. *I reati presupposto*
 - 4.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
 - 4.3.1. *Esame del rischio*
 - 4.3.2. *Aree di rischio*
 - 4.4. Sistema dei controlli
 - 4.4.1. *Premessa*
 - 4.4.2. *Principi di comportamento*
 - 4.4.3. *Protocolli di controllo*
- 5. PARTE SPECIALE B – REATI CONTRO IL PATRIMONIO**
 - 5.1. Premessa
 - 5.2. Le fattispecie rilevanti
 - 5.2.1. *I reati presupposto*
 - 5.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
 - 5.4. Sistema dei controlli
 - 5.4.1. *Premessa*
 - 5.4.2. *Principi di comportamento*
 - 5.4.3. *Protocolli di controllo*
- 6. PARTE SPECIALE C – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
 - 6.1. Premessa
 - 6.2. Le fattispecie rilevanti
 - 6.2.1. *I reati presupposto*
 - 6.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
 - 6.4. Sistema dei controlli
 - 6.4.1. *Premessa*
 - 6.4.2. *Principi di comportamento*
 - 6.4.3. *Protocolli di controllo*

7. **PARTE SPECIALE D – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**
 - 7.1. Premessa
 - 7.2. Le fattispecie rilevanti
 - 7.2.1. *I reati presupposto*
 - 7.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
 - 7.4. Sistema dei controlli
 - 7.4.1. *Premessa*
 - 7.4.2. *Principi di comportamento*
 - 7.4.3. *Protocolli di controllo*

8. **PARTE SPECIALE E – REATI TRIBUTARI**
 - 8.1. Premessa
 - 8.2. Le fattispecie rilevanti
 - 8.2.1. *I reati presupposto*
 - 8.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
 - 8.4. Sistema dei controlli
 - 8.4.1. *Premessa*
 - 8.4.2. *Principi di comportamento*
 - 8.4.3. *Protocolli di controllo*

9. **PARTE SPECIALE F – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**
 - 9.1. Premessa
 - 9.2. Le fattispecie rilevanti
 - 9.2.1. *I reati presupposto*
 - 9.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
 - 9.4. Sistema dei controlli
 - 9.4.1. *Premessa*
 - 9.4.2. *Principi di comportamento*
 - 9.4.3. *Protocolli di controllo*

10. **PARTE SPECIALE G – REATI AMBIENTALI**
 - 10.1. Premessa
 - 10.2. Le fattispecie rilevanti
 - 10.2.1. *I reati presupposto*
 - 10.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001
 - 10.4. Sistema dei controlli
 - 10.4.1. *Premessa*
 - 10.4.2. *Principi di comportamento*
 - 10.4.3. *Protocolli di controllo*

11. **PARTE SPECIALE H – REATI CONTRO PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMMIGRAZIONE, RAZZISMO E XENOFOBIA**
 - 11.1. Premessa

11.2. Le fattispecie rilevanti

11.2.1. I reati presupposto

11.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

11.4. Sistema dei controlli

11.4.1. Premessa

11.4.2. Principi di comportamento

11.4.3. Protocolli di controllo

**12. PARTE SPECIALE I – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI
INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

12.1. Premessa

12.2. Le fattispecie rilevanti

12.2.1. I reati presupposto

PARTE GENERALE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Premesse

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “**Decreto**” o “**D.Lgs. 231/2001**”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, ciò anche al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito¹.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che colpisce gli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da soggetti ad essi funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi)².

Il Decreto prevede che gli enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, a fronte del compimento di taluni reati (cd. “**Reati Presupposto**”) indicati tassativamente dalla legge e contenuti in un’elencazione che è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (cd. **criterio oggettivo**): ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto del risultato.

Il vantaggio costituisce una “*concreta acquisizione di un’utilità economica*”, mentre “*l’«interesse» implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita*”³.

L’ente non è quindi responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; e infatti, l’interesse esclusivo dell’agente o del terzo non determina alcuna responsabilità in capo all’ente, in quanto si verifica un’interruzione nello schema di immedesimazione organica, trattandosi di una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

¹ La Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996; il protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

² Cfr. art. 5 del Decreto.

³ Ordinanza Trib. Milano, Sezione XI riesame, 20/12/04.

Il secondo fondamentale criterio di imputazione consiste invece nel fatto che il reato sia stato commesso da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso (cd. **criterio soggettivo**). In particolare, il reato deve essere stato commesso da:

- persone “*che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*” (c.d. “**soggetti in posizione apicale**” o “**Soggetti Apicali**”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente);
- “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti*” apicali (c.d. “**soggetti in posizione subordinata**” o “**Soggetti Sottoposti**”, ossia soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).

L'appartenenza dell'autore del reato a una o all'altra categoria è determinante ai fini della scelta dei criteri soggettivi di imputazione applicabili al caso concreto che, in relazione alla diversa posizione nell'organizzazione dell'ente, sono necessariamente diversificati (cfr. artt. 6 e 7 del Decreto).

Se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'ente va ricollegata al fatto che “*il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente*”⁴, per questo l'ente si identifica nella persona fisica che ha agito a suo vantaggio o nel suo interesse.

Se, invece, il reato è stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell'ente è collegata all'inosservanza, da parte dello stesso, degli obblighi di direzione o vigilanza, e il reato dipende dall'esistenza di gravi carenze organizzative per le quali si può muovere un rimprovero (cfr. art. 7 del Decreto). L'imputabilità del reato all'ente presuppone comunque la sussistenza (e quindi la prova) del nesso eziologico fra l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e la condotta delittuosa del soggetto sottoposto, tale per cui sia possibile ravvisare nei confronti dell'ente la cd. **colpa di organizzazione**.

La responsabilità dell'ente è agganciata a quella dell'autore materiale dell'illecito, ma è altresì diretta e autonoma e prescinde dall'accertamento della responsabilità di una persona fisica (cfr. art. 8 del Decreto).

La giurisdizione italiana sussiste quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta sul territorio dello Stato italiano, o comunque si sia verificato in Italia l'evento che di tale azione od omissione sia la conseguenza (art. 6 co. 2 c.p.).

Gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

⁴ Così la Relazione di accompagnamento al Decreto.

1.2. Sanzioni applicabili all'ente

Il sistema sanzionatorio delineato dal Decreto è basato su un doppio binario: da una parte la sanzione pecuniaria e dall'altra quella interdittiva.

La **sanzione principale** e indefettibile è quella **pecuniaria**, comminata con il sistema delle quote: per ogni reato è previsto un numero minimo e uno massimo di quote, non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e ciascuna quota corrisponde a una somma di denaro che va da euro 258,00 a euro 1.549,37. Il giudice fissa il numero delle quote sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ogni quota è invece fissato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

In concreto, dunque, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di euro 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di euro 1.549.370,69.

La sanzione pecuniaria ha natura amministrativa e si applica sempre, anche qualora l'ente abbia riparato le conseguenze giuridiche derivanti dal reato.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È, inoltre, prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Le **sanzioni interdittive**, invece, si applicano solo per quei reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico (tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività) e possono essere applicate anche come strumenti cautelari prima della condanna (quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede).

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono essere applicate in via definitiva nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto (se l'ente è utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati oppure quando l'ente è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni).

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

1. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
2. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Accanto a queste sanzioni ci sono altre due sanzioni:

- la **confisca**, che viene sempre applicata in caso di condanna e ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro". L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- la **pubblicazione della sentenza**, che può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

1.3. Reati Presupposto

La responsabilità dell'ente può emergere solo dalla commissione dei reati espressamente indicati nel Decreto. L'elenco dei reati è stato via via ampliato da quando il Decreto è entrato in vigore, e ora ricomprende fattispecie assai eterogenee tra loro.

Nello specifico, i reati a cui si applica la disciplina sono i seguenti:

1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 della Legge 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto):

- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale (art. 1, comma 11, D. L. n. 105/2019).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/09);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lettera a, numero 5 c.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis* del Decreto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie internazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

6. Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.).

L'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione di cui all'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto di cui all'art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25 *ter*, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente riteniamo opportuno integrare il Modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173 bis T.U.F. (D.Lgs. 58/1998).

Inoltre, in virtù delle novelle legislative introdotte con il D.Lgs. 39/2010:

- l'art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato;
- l'art. 2625, comma 1 c.c. è stato così modificato:

1. le parole: «o di revisione» sono soppresse;
 2. le parole: «ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali»;
- sono stati inseriti i nuovi reati di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” (art. 27 D.Lgs. 39/2010) e di “impedito controllo” (art. 29 del medesimo decreto).

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l’abrogato art. 2623 c.c. – è opportuno integrare il modello come se la responsabilità amministrativa dell’ente sussistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate.

7. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto):

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater.1* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies.1* c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies.2* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 della L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 della L. n. 342/1976).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.) (art. 25 *quater.1* del Decreto).

9. Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del Decreto):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

L'ente è altresì chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 *bis* e 187 *ter* del T.U.F., che puniscono i fatti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In questo caso, ai sensi dell'art. 187 *quinquies* l'ente risponde per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

11. Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), qualora il reato sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1* del Decreto):

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.);

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 *novies* del Decreto):

- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni, ecc.) (artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della L. n. 633/1941).

15. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (art. 25 *decies* del Decreto).

16. Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto):

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- inquinamento ambientale e disastro ambientale colposo (art. 452 *quinqies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso aggravata dalla finalità di commettere delitti ambientali (art. 452 *octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 del D.Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 152/2006);
- violazione in materia di bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* del D.Lgs. 152/2006);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006);
- importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 della L. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 *bis* della L. 150/1992);

- violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 della L. 549/1993);
- inquinamento doloso o colposo di nave (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007).

17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto).

Si tratta del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che disciplina il "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" dei cittadini extracomunitari.

18. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto):

- Propaganda, istigazione e incitamento, fondate in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654).

19. Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto):

- frode in manifestazioni sportive (art. 1 della L. 13 dicembre 1989 n. 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della L. 13 dicembre 1989 n. 401).

20. Reati "transnazionali" (art. 10 Legge 146/2006).

L'art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, limitatamente al caso in cui il abbiano natura "transnazionale"⁵ ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);

⁵ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

21. Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto):

- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 del D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 2 comma 2 *bis* del D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 del D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 8 comma 2 *bis* del D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro;
- omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro;
- indebita compensazione (art. 10 *quater* del D.Lgs. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 di euro.

22. Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del Decreto): fattispecie previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* del Decreto):

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies* del Decreto):

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

25. Commissione, nelle forme del tentativo, di uno dei delitti indicati (art. 26 del Decreto).

26. Reati commessi all'estero.

A norma dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati (contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001) commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4. Forme di esenzione da responsabilità

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'ente ed esclude l'applicazione delle relative sanzioni.

Nello specifico, al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi della successiva lett. b).

E infatti, l'ente va esente da pena se prova:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione dei rischi-reato idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi in concreto (di seguito il "**Modello**" o "**MOG**");

2. di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito l'“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”);
3. che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
4. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto, al secondo comma, indica il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i Reati Presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Lo stesso Decreto (art. 6 comma 3) prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

1.5. Linee guida di Confindustria

Nel 2021 Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così riassunti:

1. attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - Codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato e di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

1. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
2. applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
3. documentazione dei controlli;
4. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
5. individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
6. previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
7. obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello, il quale deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, anche discostandosi dalle Linee Guida di Confindustria che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. MODELLO DI GOVERNANCE

2.1. Sistema di *corporate governance* di SPT Holding S.p.A.

SPT Holding S.p.A. (di seguito “**SPT Holding**” o la “**Società**”) è una società di capitali, a totale partecipazione pubblica, avente come oggetto sociale:

- a. assunzione e rilievo di concessioni per l'esercizio di linee automobilistiche, ferroviarie, funicolari e navigazione per acqua e per aria, per il trasporto pubblico di persone e merci, anche per conto di terzi;
- b. impianto ed esercizio, in proprio e per conto di terzi, di mezzi di trasporto in genere di persone e di merci per terra, per acqua e per aria;
- c. esercizio di servizi di trasporto turistici, speciali, “a chiamata” e similari, noleggio di mezzi di trasporto;
- d. acquisto, alienazione, costruzione, riparazione e manutenzione di materiale ferroviario, automobilistico, funicolare e di navigazione per acqua e aria;
- e. studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- f. realizzazione e gestione di parcheggi, anche in edifici multipiano, per autoveicoli, anche in concessione da terzi o in qualsiasi altra forma;
- g. realizzazione e gestione di stazioni di autolinee e di navigazione per acqua e per aria, di autostazioni di servizio, di officine di riparazione e manutenzione mezzi di trasporto anche per conto terzi;
- h. realizzazione e gestione di strutture a servizio della mobilità pubblica e privata, compresa l'istituzione di agenzie di viaggio;
- i. tutte le attività collaterali e connesse con i servizi predetti;
- j. costruzione, trasformazione, acquisto, vendita, gestione ed amministrazione di beni immobili, nonché locazione degli stessi ed ogni attività di valorizzazione e di incremento del patrimonio immobiliare che non abbia finalità meramente speculative;
- k. organizzazione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione e lo sviluppo della mobilità sostenibile e del territorio;
- l. produzione di servizi informatici e gestione di servizi volti a migliorare l'accoglienza e la promozione turistica del territorio.

La *mission* aziendale è volta a consolidare un sistema organizzativo orientato al miglioramento costante e continuo, all'ottimizzazione della gestione delle risorse, capace di fornire i servizi con appropriatezza, adeguatezza, qualità, efficacia e tempestività rispetto ai loro bisogni e alle loro attese.

I propositi fondamentali fissati da SPT Holding sono i seguenti:

- creare e mantenere *know-how*, mezzi tecnici e personale, in grado di svolgere con professionalità i servizi di manutenzione degli immobili nonché la gestione dell'autosilo;
- sviluppare tutte le potenzialità professionali e umane dei dipendenti e la loro formazione;
- garantire agli utenti e a tutta la collettività servizi che corrispondano pienamente alle loro esigenze, a quelle delle attività economiche e della tutela dell'ambiente, collaborando con le istituzioni.

Per migliorare l'efficienza del servizio fornito agli utenti e la produttività aziendale, SPT Holding ha intrapreso la strada della certificazione di Qualità del Sistema Aziendale, a garanzia delle procedure adottate nello svolgimento dei compiti di gestione, avvalendosi delle esperienze del proprio personale e dei Sistemi Aziendali certificati. SPT Holding è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi parcheggi.

SPT Holding rientra tra le società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2 *bis*, co. 2, del D.Lgs. 33/2013.

Il modello di *corporate governance* di SPT Holding è strutturato in modo tale da assicurare e garantire alla Società la massima efficienza ed efficacia operativa nella realizzazione delle attività sociali.

In particolare, SPT Holding è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") di tre membri, mentre il controllo sull'attività di gestione è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominata un Revisore Legale.

All'organo amministrativo spettano collegialmente tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'a Società. Il CdA può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti. La rappresentanza della Società spetta al Presidente, con firma libera per gli atti di ordinaria amministrazione e per l'esecuzione in genere di tutte le deliberazioni del Consiglio.

La suddivisione dei compiti e dei ruoli è delineata nell'organigramma aziendale (in allegato), annualmente rivisto ed aggiornato per dare seguito ai cambiamenti organizzativi.

2.2. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività a rischio, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.

Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni della Società, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale indirizza al management indicazioni relative a opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita), con eventuali accorgimenti pensati proprio al fine del rispetto del D.Lgs.

231/2001 (ad esempio rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti che non risultano giustificati dall'economia della transazione).

3. IL MODELLO ADOTTATO DA SPT HOLDING S.P.A.

3.1. Finalità del Modello

Il Modello di SPT Holding ha lo scopo di prevenire la commissione di reati e di reprimere qualsiasi comportamento illecito svolto nell'ambito dell'attività sociale, attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo.

Questo obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito delle quali esiste, con diversi gradi di intensità, un rischio di commissione di reati. Per ciascuna di tali attività, il sistema organizzativo della Società impone delle regole e dei processi diretti a impedire la commissione dei reati e un adeguato sistema di controllo interno.

Il Modello, così strutturato, si pone come obiettivo di:

- cristallizzare e definire i comportamenti che sono considerati illeciti dalla Società, oltre che dall'ordinamento, in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi etici che SPT Holding intende osservare nell'esercizio dell'attività aziendale;
- informare e formare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di un reato (anche nella forma tentata) – effettuata, in tutto o in parte, a vantaggio o nell'interesse della Società – costituisce una violazione delle regole aziendali e può assumere rilevanza nei loro confronti sul piano penale e nei confronti della Società per quanto riguarda la responsabilità amministrativa da reato *ex* D.Lgs. 231/2001;
- controllare i settori di attività in cui è stato rilevato un rischio di commissione dei reati.

3.2. Rischio accettabile

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

3.3. Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)

Il presente Modello è costituito da:

1. una “**Parte Generale**”, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;

2. una “**Parte Speciale**”, focalizzata sulle aree di attività e i processi strumentali ritenuti “a rischio” e “sensibili”, le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire e agli assetti organizzativi della Società.

Nel caso in cui si verificano cambiamenti del contesto interno ed esterno, la Società si impegna ad adeguare il Modello e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento secondo le modalità operative ritenute più appropriate, rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in SPT Holding e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico;
- le regole di comportamento ricomprese anche nel Codice etico di SPT Holding, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) della Società dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell’OdV;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione atipica o rilevante;
- la definizione di poteri autorizzativi ed esecutivi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell’OdV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l’implementazione e per l’aggiornamento periodico del Modello, nonché per la verifica del funzionamento e dell’efficacia del Modello;
- l’attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure adottate dalla Società;
- l’attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i destinatari del Modello relativa al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto.

Il Modello è destinato, nello specifico, a tutti i dipendenti e amministratori della Società. Nella parte applicabile, il Modello è destinato anche ai fornitori, ai subappaltatori e ai *partner* commerciali, intesi sia come persone fisiche, sia come società che prestano, secondo diverse forme o modalità, la propria collaborazione a SPT Holding per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, i suddetti contratti di appalto, subappalto e/o di *partnership* commerciale che SPT Holding dovesse stipulare con terzi dovranno necessariamente prevedere specifiche clausole che permettano di garantire il rispetto del Modello o, comunque, il rispetto del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In ogni caso SPT Holding, prima di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali, dovrà svolgere un’adeguata procedura di *due diligence* diretta a verificare, fra l’altro; (i) la reputazione e l’affidabilità del soggetto con cui intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori; (ii) la stabilità finanziaria e patrimoniale della controparte o del *partner*; (iii) la competenza ed esperienza

tecnica per rendere il servizio richiesto e oggetto del contratto; (iv) le referenze e i rapporti con le pubbliche autorità.

3.4. Approvazione del Modello

Il Modello, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, è adottato con atto del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'adozione del Modello con delibera del 16 giugno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adottare il Modello, ha affidato all'OdV l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.5. Aggiornamento e attuazione del Modello

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione, delle attività della Società o della normativa di riferimento.

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del Modello, anche laddove proposte dall'OdV, sono rimesse alla competenza del CdA.

Per l'adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il CdA può delegare uno o più amministratori, che periodicamente riferiscono al CdA sulla natura delle modifiche apportate.

È fatto obbligo a chiunque operi nella Società o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

La Società provvede a notificare a ciascun destinatario del Modello le prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione dallo stesso rivestita all'interno della Società.

Come anticipato, spetta all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.6. Modello e Codice etico

SPT Holding intende improntare lo svolgimento della propria attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi.

A tal fine, SPT Holding si è dotata di un Codice etico (il "**Codice etico**"), approvato dal CdA dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 ottobre 2008 e successivamente modificato con

delibera del verbale del 29 ottobre 2020, volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di SPT Holding, anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1. Composizione

È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc* e deve essere caratterizzato da continuità d'azione. Non può essere individuato nel Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale. L'OdV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni alla Società.

Nelle società di capitali la funzione di OdV può essere anche svolta dal Collegio Sindacale. Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l'art. 6 co. 4 D.lgs. 231/2001 consente inoltre che i compiti di Organismo di Vigilanza siano assolti dall'organo dirigente.

L'articolazione interna dell'organismo di controllo (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale della Società (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). A priori non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti della società interessata; la composizione dell'organismo di controllo va, infatti, valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

SPT Holding ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico:

- a. nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- b. composto da un professionista esterno all'Azienda, individuato tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in materia legale, contabile, di *risk assessment* ed *internal auditing*, giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

Il componente dell'OdV deve essere indipendente dalla Società e pertanto:

- non deve essere legato alla Società o alle Società da questa controllate e/o partecipate nonché alle Società controllanti e/o partecipanti, da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza o implichino, in riferimento alle aree di competenza dell'OdV, potenziali conflitti di interesse;

- non deve avere rapporti di parentela con i soci o gli amministratori della Società, o delle Società da questa controllate e/o partecipate nonché delle Società controllanti e/o partecipanti idonei a ridurne l'autonomia di giudizio;
- c. che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- d. dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo può avvalersi di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- e. dotato di un proprio "Regolamento di funzionamento" redatto dallo stesso;
- f. dotato di un *budget* di spesa ad uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del *budget* approvato e rimanda a chi è dotato dei poteri di firma in SPT Holding per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il *budget* approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato di SPT Holding, nei limiti delle sue deleghe, o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato per un periodo determinato dal CdA, con possibilità di rinnovo.

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque secondo quanto dallo stesso deliberato nel proprio "Regolamento di funzionamento".

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, a titolo di esempio, membri del Collegio Sindacale e responsabili delle funzioni aziendali aventi attinenza con le tematiche del controllo. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Sono cause di ineleggibilità ed incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere membro munito di deleghe operative del CdA di SPT Holding;
- essere in conflitto d'interesse, anche potenziale, con la Società;
- essere Revisore Contabile di SPT Holding;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p. per delitti non colposi e per reati richiamati nell'ambito del D.Lgs. 231/2001.

4.2. Revoca e sostituzione

A tutela dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, modifiche alla sua struttura (quali ad esempio revoche), ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di

delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione con voto adeguatamente motivato e all'unanimità dei presenti.

La revoca dell'OdV può avvenire unicamente per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri di vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti “*l'omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza (anche in riferimento a quanto disciplinato dall'art. 6, comma 2 bis, lettera d) del D.Lgs. 231/2001).

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'OdV, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve dichiarare l'avvenuta decadenza dell'OdV.

Parimenti, una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, ovvero un'infermità o altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l'assenza dalle attività per un periodo superiore ai 3 mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra descritte.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Organismo in modo tempestivo.

4.3. Requisiti

L'OdV deve garantire i seguenti requisiti:

- a. **autonomia e indipendenza:** mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Detti requisiti sono assicurati dall'assenza di alcun rapporto gerarchico all'interno dell'organizzazione aziendale e di compiti operativi e dalla facoltà di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- b. **professionalità:** è un organismo dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, *flow charting*, tecniche di

analisi dei rischi, ecc.). Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

c. **continuità di azione:** è un organismo interno all'organizzazione, adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate;

d. **onorabilità e assenza di conflitti di interesse.**

Al fine di attribuire all'Organismo di Vigilanza idonea capacità di reperimento delle informazioni e quindi di effettività di azione nei confronti dell'organizzazione aziendale, sono stabiliti, mediante il presente Modello e, successivamente, mediante appositi documenti organizzativi interni emanati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo medesimo.

4.4. Funzioni e poteri

All'OdV, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente della Società e che è dotato di un proprio *budget*, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società medesima.

All'Organismo di Vigilanza di SPT Holding è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e delle imprese controparti nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- d. sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

All'OdV è affidato, sul piano operativo, il compito di:

1. svolgere le attività di controllo previste dal Modello;
2. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti funzioni, nonché del Responsabile della Sicurezza (RSPP) per quanto concerne le problematiche concernenti l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
3. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;
4. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SPT Holding, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
5. coordinarsi con l'Amministratore Delegato, o con le funzioni da lui delegate, per i programmi di formazione del personale;

6. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti. L'OdV deve nella sua attività continuativa realizzare ed applicare procedure operative per la migliore gestione formale dell'attività;
7. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
8. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;
9. verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente ai fini di *compliance* ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
10. verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
11. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
12. riferire periodicamente all'Amministratore Delegato e tramite quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
13. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dell'archivio a supporto dell'attività *ex* D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, all'OdV sono attribuiti i seguenti poteri:

- a. emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- b. svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente;
- c. accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- d. chiedere informazioni a chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle attività a rischio, anche senza previa autorizzazione dell'organo dirigente;
- e. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- f. disporre che i responsabili delle varie funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- g. proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie;
- h. esprimere parere in merito alla adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

4.5. Flussi informativi da e verso l'OdV e adeguamento del Modello

L'OdV riferisce gli esiti delle proprie attività di controllo direttamente al Consiglio di Amministrazione e non dipende gerarchicamente da nessuna delle funzioni aziendali.

All'esito di ogni attività ispettiva l'OdV redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso Organismo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza opera secondo le seguenti linee di *reporting*:

1. su base periodica mediante l'invio di due relazioni su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (per conoscenza al Revisore Contabile);
2. istantanea ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti di un Amministratore e/o del CdA e comunque nei confronti del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Pertanto, l'OdV può rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con cadenza semestrale la sopracitata relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti e il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con i soggetti e gli organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali vengono custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Le anomalie e/o non conformità rispetto alle prescrizioni del Modello evidenziate dall'Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della funzione aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli interni.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello, del livello di formazione erogato al personale e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle seguenti situazioni:

- a. segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della Società per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della Società per un reato presupposto del D.Lgs. 231/2001;
- b. identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato "critico" o di una procedura relativa ad attività a rischio;
- c. individuazione, nel corso dell'attività ispettiva, di criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni o le criticità.

In senso opposto, all'OdV devono essere veicolate tutte le informazioni che possono avere una rilevanza rispetto all'applicazione del Modello e al rispetto del Decreto. In particolare, su tutti gli amministratori, i dipendenti e le controparti di SPT Holding, o comunque su tutti i destinatari del Modello, grava l'obbligo di informare l'OdV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del medesimo Modello o comunque relativo alla commissione di reati nell'ambito dell'attività aziendale.

In particolare, i responsabili delle singole aree aziendali della Società devono comunicare all'OdV:

- a. su richiesta dello stesso Organismo e con le modalità da questo definite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello di propria area operativa, utili all'esercizio dell'attività dell'OdV in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello e da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- b. su base periodica, le informazioni identificate nelle parti speciali del Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo e da questo richiesto alle singole strutture organizzative e manageriali di SPT Holding attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- c. ad evidenza, ogni altra informazione di carattere generale proveniente anche da terzi e/o attinenti l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:
 - assunzioni di dirigenti, quadri, impiegati e lavoratori, intra ed extra comunitari;
 - variazioni dell'assetto organizzativo e societario;
 - sistema delle deleghe degli amministratori nonché sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
 - approvazione del bilancio d'esercizio corredato delle rispettive relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore;
 - operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
 - eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella contabilità o nella conservazione della documentazione contabile;
 - la richiesta di erogazione di finanziamenti pubblici;
 - conferimento degli incarichi di consulenza a società e professionisti esterni (natura della prestazione, oggetto dell'attività e importo);

- ispezioni, provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, amministrazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- apertura di contenziosi nei confronti di enti pubblici e privati (data apertura contenziosi, controparte, tipologia e potenziali rischi);
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazioni o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- verbali di riunione periodica predisposti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- aggiornamenti periodici del Documento di Valutazione dei Rischi e relativi allegati e dei DUVRI;
- notizie in merito alle contestazioni sui diritti di proprietà intellettuale o industriale (soggetto, data, oggetto della contestazione, andamento del procedimento);
- segnalazioni e/o contestazioni relative alla sicurezza dei prodotti (data, tipologia, ente di controllo, ecc.);
- notizie inerenti a sinistri assicurativi (data, tipologia e descrizione);
- avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti o dei dirigenti della Società;
- eventuali comportamenti o richieste di tenere comportamenti in contrasto con la legge, le procedure interne o il Modello;
- comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e del Revisore, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.

4.6. Segnalazioni

L'obbligo di informazione grava su tutto il personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta. Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello organizzativo adottato.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile;
- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, la società o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017, tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

4.7. Modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni trasmesse all'OdV e valutazione delle segnalazioni

Le informazioni e segnalazioni da chiunque provengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice etico, devono essere fatte per iscritto e in forma non anonima. Come anticipato, l'OdV agisce, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 *bis* del Decreto, in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse. È garantita la riservatezza delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e alle stesse non potrà in nessun caso far seguito l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'OdV. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'OdV adotta poi le misure necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello, dando corso alle conseguenti comunicazioni per l'applicazione delle relative eventuali sanzioni, motivando sempre per iscritto le proprie decisioni.

Tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'Organismo per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Si sottolinea che sull'OdV non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione, in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire ed attivarsi.

Sono istituiti canali informativi dedicati da parte dell'Organismo di Vigilanza, con la funzione di:

- facilitare il flusso di informazioni e segnalazioni verso l'Organismo;
- risolvere rapidamente casi incerti e dubbi;
- garantire, in caso di segnalazioni, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Con riferimento alle **modalità di trasmissione degli obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza**, si precisa che devono avvenire, secondo le modalità di seguito descritte, all'indirizzo di posta elettronica *odv@sptspa.net*

Con riferimento alle **modalità di trasmissione delle richieste di informazioni o delle segnalazioni** si precisa che devono avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

- a. *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica *odv@sptspa.net*;
- b. posta, a mezzo busta chiusa e all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza;
- c. *software in open source* "Whistleblower" messo a disposizione da ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> per le segnalazioni di presunti fatti illeciti rientranti nelle previsioni contenute all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Ogni informazione, segnalazione o report inviato all'OdV è conservato da quest'ultimo in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al data base nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati e, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 179/2017.

5. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.1. Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale dipendente, così come dei fornitori e dei *partner* commerciali di SPT Holding, deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Codice etico della Società e tenendo conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

L'OdV, in coordinamento con le funzioni aziendali interessate, analizza lo specifico sistema di valutazione dei candidati in fase di selezione predisposto dalla Società sulla base delle esigenze aziendali e nel rispetto di quanto previsto all'interno del D.Lgs. 231/2001.

5.2. Informazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione continua è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza che sovrintende all'attività operando in collaborazione con le funzioni aziendali e con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in Azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, la Società si impegna alla creazione di una cartella dedicata, con accesso aperto a tutti i dipendenti, nella quale verranno caricati il Modello e il Codice etico in formato digitale.

Ai nuovi assunti viene indicata l'esistenza della suddetta cartella.

Il Modello sarà oggetto dell'attività di formazione descritta nel paragrafo successivo.

5.3. Formazione del personale

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito delle varie funzioni aziendali:

- provvedere alla definizione di un programma periodico di aggiornamento da condividere con l'OdV di SPT Holding, che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale direttivo e per il personale subordinato;

- predisporre un calendario da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV.

Sarà di converso cura dell'OdV informare le varie funzioni aziendali in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in grado di prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed efficace attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai terzi che operino per conto della o con la Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare, da un lato, e di carattere negoziale, dall'altro lato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i Modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso, ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti

Il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare di SPT Holding. Il codice disciplinare della Società, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge (tra cui R.D. 8 gennaio 1931, n. 148) e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute ed uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente della Società:

- a. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta, in particolare, per le attività a rischio;
- b. la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai Protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- c. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;

- d. l'omissione o la violazione, anche isolata, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- e. la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni richieste, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso).

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; tali sanzioni saranno quindi applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti censurati;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo o di una procedura.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- professionalità, precedenti prestazioni lavorative, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

L'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali

normative speciali: si tratta delle sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL di riferimento. A titolo esemplificativo:

1. incorrerà nel provvedimento del **richiamo verbale** o **ammonizione scritta** il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo, anche su soggetti sottoposti alla sua direzione ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
2. potrà essere inflitto il provvedimento della **multa** al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
3. incorrerà nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società;
4. sarà inflitto il provvedimento del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;
5. potrà incorrere nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

6.3. Misure nei confronti dei collaboratori, fornitori, *partner* commerciali e consulenti

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai fornitori, dai *partner* commerciali e consulenti della Società in violazione delle previsioni di cui al Decreto o del Codice etico, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto

contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla predetta risoluzione del rapporto.

A tal fine è previsto che i contratti stipulati dalla Società con terzi contengano il richiamo esplicito dell'esistenza del Modello e del Codice etico e l'inserimento di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Modello, del Codice etico e del Decreto da parte del terzo contraente. Occorrerà inoltre un'esplicita assunzione di impegno da parte di quest'ultimo – e da parte dei dipendenti e dei collaboratori di questo – ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto e ad adottare idonei sistemi di controllo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato e dalla sua punibilità. Tali clausole dovranno poi necessariamente disciplinare le conseguenze in caso di violazione delle previsioni ivi contenute, tra le quali, ad esempio, la possibilità per la Società di risolvere il rapporto in conseguenza di eventuali inadempimenti da parte dei predetti soggetti alle prescrizioni dello stesso Modello o del Codice etico.

6.4. Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore

Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano funzioni di controllo o di revisione legale della Società, sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale o ad organo equivalente, ove esistente.

PARTE SPECIALE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento, redatto in forma di *policy* aziendale, costituisce e descrive la Parte Speciale del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni adottato da SPT Holding.

Lo stesso è predisposto per fare in modo che le disposizioni assunte dall'ente si coordinino con la disciplina della legge, con l'obiettivo di giungere alla completa integrazione delle norme di condotta, dei principi, delle *policies* di SPT Holding e di tutti i processi di organizzazione e controllo già esistenti, in attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle finalità proprie della norma.

Il Modello così concepito consente:

- di rendere compatibile con la normativa in oggetto il sistema di *governance* già in essere;
- di adottare anche in seguito, al fine di perseguire una sempre maggiore trasparenza gestionale, altri sistemi di gestione o *governance* che possano integrarsi con quelli esistenti.

Nel rispetto dei presupposti appena indicati, il presente Modello costituisce anche la base per una corretta valutazione dell'adeguamento di SPT Holding alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Si segnala, inoltre, che la società è attualmente in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativo al sistema di gestione della qualità, con particolare riferimento all'erogazione di servizi parcheggi.

2. ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è organizzato come segue: una **parte introduttiva** che descrive gli argomenti trattati, definendo il campo di applicazione del Modello.

Una **parte centrale** che costituisce il corpo del documento in cui si riportano le parti speciali analizzate:

- La “**Parte Speciale A**” è dedicata ai reati societari, con particolare riferimento alla corruzione tra privati e all'istigazione alla corruzione tra privati;
- La “**Parte Speciale B**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati contro il patrimonio;
- La “**Parte Speciale C**” è riferita alle attività che possono condurre la Società a commettere reati nell'ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- La “**Parte Speciale D**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di delitti informatici e al trattamento illecito dei dati;
- La “**Parte Speciale E**” è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati tributari;
- La “**Parte Speciale F**” è dedicata alla gestione dei rischi connessi alla sicurezza sul lavoro e, dunque, ai reati di omicidio e lesioni colpose;

- La **“Parte Speciale G”** è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati ambientali.
- La **“Parte Speciale H”** è dedicata alla gestione del rischio derivante dalla commissione di reati contro la personalità individuale, immigrazione, razzismo e xenofobia;
- La **“Parte Speciale I”** è dedicata alla gestione del rischio connesso ai reati di criminalità organizzata e di induzione al mendacio all’Autorità Giudiziaria.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI A RISCHIO REATO

L’analisi dei rischi ai fini della predisposizione del Modello 231 implica la valutazione circa la probabilità che un evento o un comportamento possano verificarsi all’interno dell’Azienda, compromettendone la capacità competitiva, la redditività o, addirittura, la stessa esistenza, soprattutto nel caso in cui le sanzioni che dovessero essere irrogate appartengano alla categoria delle sanzioni interdittive.

Per identificare le c.d. “aree sensibili”, in quanto più esposte alla possibile commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, si è deciso di procedere intervistando i c.d. *process owner* e, in generale, i dipendenti della Società.

Si è inoltre acquisita la seguente documentazione aziendale:

- Visura della Società;
- Atto costitutivo;
- Statuto societario;
- Verbale del CdA avente ad oggetto la nomina del Presidente e dell’Amministrazione Delegato ed attribuzione di poteri;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- Nomina del RPCT;
- Organigramma della Società;
- Principali contratti e incarichi;
- Codice etico;
- Regolamento interno dei servizi;
- Certificazioni ISO;
- Documentazione relativa all’accesso civico;
- DVR predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Documento programmatico sulla sicurezza;
- Estratto libro del Collegio Sindacale;
- Classificazione del piano dei conti aziendale;
- Documentazione predisposta per l’adeguamento del sistema di protezione dei dati al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Piani di formazione dei dipendenti;
- Documenti di bilancio;
- Documentazione relativa al contenzioso fiscale/legale;
- Linee guida appalti per affidamenti c.d. sottosoglia.

L’analisi è proseguita individuando le prassi già in vigore idonee a prevenire la commissione di reati e a presidiare il rischio individuato.

4. PARTE SPECIALE A – REATI SOCIETARI

4.1. Premessa

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari, previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto.

4.2. Le fattispecie rilevanti

Il D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 recante “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali?*” ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente con l'introduzione dell'art. 25 *ter*, da ultimo modificato con il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in materia di reati societari.

Più nel dettaglio, l'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001 prevede che:

1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
 - a-bis) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
 - b) *per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
 - c) *LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;*
 - d) *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
 - e) *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
 - f) *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
 - g) *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
 - h) *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - i) *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - l) *per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - m) *per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
 - n) *per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
 - o) *per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
 - p) *per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

4.2.1. I reati presupposto

Di seguito si riportano le norme richiamate dall'articolo 25 *ter* del Decreto quali reati "presupposto" della responsabilità della Società e che alla luce dell'analisi delle attività sensibili nell'ambito di SPT Holding sono suscettibili di integrazione.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatto di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [...]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [...]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

4.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

4.3.1. *Esame del rischio*

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica tra gli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi in misura superiore il rischio di commissione di uno o più reati tra quelli espressamente richiamati.

L'analisi del rischio-reato effettuata presso la società ha evidenziato un **rischio medio** nell'area di competenza dell'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001.

4.3.2. *Aree di rischio*

All'esito della valutazione degli elementi sopra riportati, si ritiene che le aree maggiormente esposte al rischio-reato possano essere individuate come di seguito:

A. Predisposizione e approvazione del bilancio, nonché di relazioni e comunicazioni sociali in genere dirette ai soci o al pubblico

Si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione e all'approvazione del bilancio di SPT Holding, nonché dei *reports* economico-finanziari infrannuali:

- a. gestione della contabilità generale;
- b. definizione dei criteri di contabilizzazione delle poste di bilancio;
- c. predisposizione e approvazione del bilancio.

B. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e il Revisore nell'ambito delle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile

Si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con i referenti del Collegio Sindacale e del Revisore, finalizzati alla raccolta e allo scambio di informazioni e alle attività di verifica da questi soggetti esercitate *ex lege*. In particolare:

- a. svolgimento delle attività di revisione;
- b. gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

C. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali

Si tratta delle attività di gestione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee e di predisposizione dei documenti necessari per consentire agli Organi Sociali di esprimersi sulle materie di propria competenza (calendario, convocazione e verbali degli incontri):

- a. attività di gestione del funzionamento degli Organi Sociali in termini di convocazione e verbalizzazione degli incontri;

- b. predisposizione e raccolta dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci;
- c. conservazione dei documenti oggetto delle decisioni degli Organi Sociali.

D. Gestione del processo di fornitura del servizio

In particolare, si dovrà porre attenzione ai seguenti sotto-processi:

- a. Definizione delle politiche commerciali e dei prezzi;
- b. Verifica coerenza fatturazione – incasso;
- c. Emissione note di variazione;
- d. Anagrafica dei clienti e anagrafica storica, con riferimento all'autosilo.

E. Gestione del processo di acquisto

In particolare, si dovrà porre attenzione ai seguenti sotto-processi, anche con riferimento a quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle somme di rilevanza comunitaria:

- a. Definizione delle politiche di acquisto (beni e servizi), secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
- b. Verifica coerenza ordine – fatturazione – pagamento;
- c. Emissione note di variazione;
- d. Anagrafica dei fornitori.

4.4. Sistema dei controlli

4.4.1. Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- disciplina legislativa in materia societaria prevista dal Codice Civile;
- Linee Guida di Confindustria.

4.4.2. Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

In particolare, i destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, ovvero alla violazione dei principi e dei protocolli di controllo di seguito descritti;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SPT Holding;
- si astengono dal predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurano il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli Organi Sociali;
- si attengono alle procedure amministrative e contabili vigenti ed effettuano con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- consentono al Collegio Sindacale l'esercizio dei poteri che la legge affida al medesimo.

La Società ha inoltre adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza il quale:

- richiede il rispetto delle leggi anticorruzione che sono applicabili all'organizzazione;
- è appropriata agli scopi dell'organizzazione;
- fornisce un quadro per l'impostazione, la revisione e il raggiungimento degli obiettivi anticorruzione;
- include un impegno per soddisfare le esigenze del sistema di gestione anticorruzione;
- incoraggia le segnalazioni in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di fiducia, senza paura di rappresaglie;
- include un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione anticorruzione;
- spiega le conseguenze del mancato rispetto della politica anticorruzione.

4.4.3. *Protocolli di controllo*

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- alle prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nelle Linee guida per l'affidamento dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle somme di rilevanza comunitaria, che qui si intendono integralmente richiamate;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Predisposizione e approvazione del bilancio, nonché di relazioni e comunicazioni sociali in genere dirette ai soci o al pubblico

Responsabile del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: Consiglio di Amministrazione

Responsabile Amministrativo: Ufficio Amministrativo

Il processo in oggetto è regolamentato dalle procedure amministrativo-contabili previste dalla legislazione in materia. Il processo di predisposizione del bilancio e dei documenti collegati è distinto nelle seguenti macro-fasi:

1. gestione della contabilità generale;
2. definizione dei criteri di contabilizzazione delle poste di bilancio;
3. predisposizione e approvazione del bilancio.

Nell'ambito del processo sono definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo, in particolare con riferimento alle sue diverse fasi.

1. Per la fase di **gestione della contabilità generale**, la responsabilità della struttura e del contenuto del piano dei conti di contabilità generale è in capo all'Ufficio Amministrativo, il quale definisce le procedure di gestione contabile e le regole di contabilizzazione per la contabilità generale. Le scritture e le registrazioni contabili vengono effettuate in modo da riflettere accuratamente e correttamente tutte le operazioni della Società. Tutti i costi e gli oneri, i ricavi e i proventi, gli incassi e gli esborsi sono rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente. La rilevazione delle informazioni contabili avviene tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati. I profili di accesso a tali sistemi sono chiaramente identificati dall'Ufficio Amministrativo e garantiscono la separazione dei compiti e la coerenza dei livelli autorizzativi.
2. La fase di **definizione dei criteri di contabilizzazione delle poste di bilancio** viene effettuata in base ai principi contabili previsti *ex lege* e si articola nelle seguenti attività:
 - predisposizione dell'annotazione dei ricavi e dei costi;
 - verifica, da parte dell'Ufficio Amministrativo, delle metodologie di rappresentazione contabile delle poste di bilancio e del loro andamento;
 - autorizzazione, da parte del Responsabile Amministrativo, alla registrazione delle singole voci in contabilità generale, dopo aver acquisito e analizzato la relativa documentazione di supporto;
 - in caso di contabilizzazione di operazioni straordinarie, non immediatamente intellegibili o non note all'Ufficio Amministrativo, questo provvederà alla registrazione o all'autorizzazione della registrazione, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni da parte del Presidente del CdA e degli uffici di competenza;

- registrazione in contabilità delle fatture attive e passive da parte dell'Ufficio Amministrativo e archiviazione della documentazione di supporto.

3. La fase di **predisposizione e approvazione del bilancio** può essere suddivisa in:

- predisposizione e diffusione del calendario di chiusura: il CdA, con il supporto della Segreteria e dell'Ufficio Amministrativo, stabilisce un calendario di chiusura che individua le attività da svolgere, i responsabili e le scadenze prefissate per la redazione e l'approvazione del Progetto di Bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge;
- predisposizione del Progetto di Bilancio: il consulente fiscale, sulla base dei dati contabili di chiusura e delle indicazioni ricevute dall'Ufficio Amministrativo, predispone la bozza del Progetto di Bilancio e provvede a verificare tale Progetto insieme al Consiglio di Amministrazione, fornendo tutte le informazioni necessarie a una sua valutazione e approvazione. Nel caso in cui il CdA ravvisi la necessità di effettuare delle correzioni o rettifiche, l'Ufficio Amministrativo vi provvede.

Il consulente fiscale, con la collaborazione della Segreteria, coordina inoltre la predisposizione della relazione sulla gestione e della nota integrativa, richiedendo dati e informazioni agli uffici competenti e recependo tutte le indicazioni, integrazioni e osservazioni sollecitate dal Consiglio di Amministrazione;

- approvazione del Progetto di Bilancio: il consulente fiscale, dopo aver predisposto il Progetto di Bilancio, anche alla luce delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione, trasmette il fascicolo completo al Presidente del CdA e agli altri membri del Consiglio per l'accettazione definitiva e l'approvazione, rendendosi disponibile a fornire tutte le informazioni di dettaglio e la documentazione eventualmente richiesta.

Il Progetto di Bilancio e degli altri documenti contabili sono messi a disposizione con ragionevole anticipo, rispetto alla riunione del CdA chiamato a deliberare sull'approvazione;

- approvazione del Bilancio: il Progetto di Bilancio, approvato dal CdA, viene inviato dalla Segreteria al Collegio Sindacale e al Revisore, che dopo averne effettuato l'analisi emette la relativa relazione. Il Bilancio, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, della relazione del Revisore e della relazione dell'Organismo di Vigilanza, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Comunicazioni all'Organo di Vigilanza:

- incarichi conferiti o che si intendono conferire al Revisore e al Collegio Sindacale;
- ogni ulteriore considerazione che dovesse emergere e che non sia coerente con la procedura descritta nel presente documento.

Tracciabilità: i sistemi informatici utilizzati per la tenuta della contabilità e per la predisposizione del bilancio devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema o ne modificano il contenuto. Ciascuna funzione deve provvedere all'archiviazione della documentazione relativa alle rilevazioni effettuate e/o ai dati forniti per la contabilizzazione. Inoltre, le attività di monitoraggio e di verifica a cura dell'Ufficio Amministrativo devono essere documentate ed archiviate presso l'ufficio stesso, in accordo con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Separazione dei compiti: il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare:

- i processi di gestione della contabilità generale e la definizione dei criteri di contabilizzazione delle poste di bilancio devono prevedere la segregazione dei compiti per le attività:
 - *autorizzative*: a cura del Consiglio di Amministrazione, che valida le stime e le valutazioni;
 - *esecutive*: a cura dell'Ufficio Amministrativo per la registrazione degli eventi contabili;
 - *di controllo*: a cura consulente fiscale, che assicura la veridicità, la correttezza e la completezza delle informazioni prodotte sulla base dei dati disponibili e sulla base delle indicazioni ricevute; del CdA, che assicura la veridicità, la correttezza e la completezza delle informazioni prodotte e fornisce le indicazioni e le linee guida per la valutazione delle poste non numerarie, oltre che per la definizione delle capitalizzazioni; del Revisore, che verifica le metodologie di rappresentazione contabile delle poste valutative e del loro andamento; del Collegio Sindacale, che verifica l'adeguatezza e la legalità dei processi e delle procedure che hanno generato le poste presenti nel Bilancio.

- il processo di Predisposizione del Bilancio prevede la segregazione dei compiti per le attività:
 - *autorizzative*: a cura dell'Assemblea dei Soci per quanto concerne l'approvazione del Bilancio;
 - *esecutive*: a cura del CdA, con il supporto del consulente fiscale che redige il Bilancio;
 - *di controllo*: a cura del CdA, che coordina e supervisiona le attività di predisposizione del Progetto di Bilancio; del Collegio Sindacale e del Revisore per i controlli di loro pertinenza.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore nell'ambito delle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile

Responsabile del processo: Assemblea dei Soci e Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: Ufficio Amministrativo

L'attività in oggetto è regolamentata secondo la prassi organizzativa e lo Statuto societario che disciplinano le attività di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore. L'attività si esplica nelle seguenti fasi:

1. svolgimento delle attività di controllo in carico al Collegio Sindacale;
2. svolgimento delle attività di revisione in carico al Revisore;
3. gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore.

Nell'ambito di tali fasi vengono di seguito definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti attività, nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati.

1. Per l'attività di **gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore**, gli organi di controllo si avvalgono dell'Ufficio Amministrativo durante le verifiche periodiche, richiedendo la documentazione che ritengono necessaria per il corretto svolgimento delle loro attività. Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e/o dal Revisore sono riportati in appositi verbali, conservati ed archiviati dalla Società;
2. Per una corretta gestione dei **rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore**, gli organi in oggetto devono riunirsi almeno una volta all'anno con l'Organismo di Vigilanza per un confronto sulle tematiche relative al controllo legale e dei conti della Società. Alle riunioni non potrà partecipare il responsabile dell'Ufficio Amministrativo al fine di garantire massima libertà di espressione e confronto agli organi in oggetto. Le riunioni dovranno essere verbalizzate e i verbali dovranno essere conservati agli atti del Collegio Sindacale, dal Revisore e dell'Organismo di Vigilanza.

Tracciabilità: i principali rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore, così come eventuali richieste di documentazione, devono essere opportunamente documentati e archiviati presso gli uffici competenti,

Separazione dei compiti: il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

Il processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale prevede la segregazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: a cura del Consiglio di Amministrazione;
- *di controllo*: a cura del responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
- *esecutive*: a cura dell'Ufficio Amministrativo.

Procure e deleghe: le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Collegio Sindacale)

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: Segreteria; Responsabile dell'Ufficio interessato alla documentazione da presentare in Assemblea

Lo Statuto Sociale e la normativa di riferimento disciplinano la gestione degli adempimenti relativi al funzionamento dell'Assemblea, del Collegio Sindacale e del Revisore.

Il processo si compone di tre macro-attività:

1. gestione del funzionamento degli Organi Sociali in termini di convocazione e verbalizzazione degli incontri;
2. predisposizione e raccolta dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
3. conservazione delle delibere degli Organi Sociali.

1. **Gestione del funzionamento degli Organi Sociali in termini di convocazione e verbalizzazione degli incontri:** il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede tramite la Segreteria alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Sociale e nel rispetto delle prescrizioni di legge con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La verbalizzazione degli incontri del Consiglio di Amministrazione avviene ad opera del segretario di volta in volta nominato, il quale provvede alla redazione postuma della bozza del verbale, che viene circolarizzata a tutti i componenti del Consiglio per eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni quando non è possibile la redazione contestuale; in tale caso, il verbale viene letto e approvato all'esito della riunione.
2. Per quanto attiene alla **predisposizione e alla raccolta dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci,** il Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite la Segreteria, la quale coinvolge gli uffici competenti, si occupa di predisporre, raccogliere e rendere disponibile la documentazione necessaria allo svolgimento delle adunanze dei suddetti organi. Gli uffici competenti si impegnano ad assicurare la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento della documentazione fornita e trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale documentazione viene analizzata e verificata dal Presidente del CdA e in seguito inviata dallo stesso a tutti i componenti degli Organi Sociali, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto Sociale. Se possibile, viene fornita a tutti gli intervenienti una copia cartacea della documentazione a supporto delle deliberazioni all'ordine del giorno.
3. Per quanto attiene la fase di **conservazione dei documenti oggetto di decisioni degli Organi Sociali,** la Segreteria rende disponibili ai soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Revisore i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività loro deputate, nel rispetto della normativa vigente. Tali documenti vengono poi archiviati e conservati agli atti della Società.

Tracciabilità: la documentazione rilevante, le convocazioni, le delibere ed i verbali devono essere messi agli atti, archiviati e conservati. I verbali delle adunanze degli organi sociali devono essere necessariamente trascritti nei relativi Libri Sociali. Tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo devono avere accesso a tali Libri Sociali secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento.

Separazione dei compiti: il processo è regolato in conformità al principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, il processo di gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali prevede la segregazione dei compiti come di seguito indicato:

- *autorizzative*: ad opera del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- *esecutive*: ad opera del Presidente del CdA, che effettua tramite la Segreteria le convocazioni dell'Assemblea dei Soci e presiede l'adunanza, sovrintendendo alla predisposizione e alla trasmissione della documentazione a supporto delle deliberazioni in programma; del Segretario, che verbalizza gli incontri; della Segreteria, che predispone la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- *di controllo*: a cura dei responsabili degli uffici competenti, che assicurano la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento e l'archiviazione della documentazione fornita.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Flussi attivi della Società

Responsabile del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: Ufficio Amministrativo; Ufficio Autosilo

I flussi attivi fanno riferimento, in particolare, alla gestione dell'autosilo e degli immobili locati.

Per quanto concerne la **gestione dell'autosilo**, l'Ufficio Amministrativo riceve gli incassi ricevuti tramite casse automatiche e sportello; i soggetti incaricati allo sportello registrano gli incassi su appositi moduli, successivamente registrati in contabilità dall'Ufficio Amministrativo, il quale verifica l'avvenuto versamento.

Per quanto concerne la **gestione degli immobili locati**, l'Ufficio Amministrativo riceve i canoni di locazione ed eventuali rimborsi spese (ad esempio per imposte di registro, utenze, ecc.).

Per quanto riguarda la **gestione degli incassi**, essi vengono tracciati sui conti correnti bancari della Società e registrati in contabilità e nel registro dei corrispettivi da parte dell'Ufficio Amministrativo.

Il processo di fatturazione è monitorato dallo stesso Ufficio Amministrativo.

Flussi passivi della Società

Responsabile del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: Ufficio Appalti; Ufficio Amministrativo

Il processo in oggetto è regolamentato dalle procedure previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, dalle **Linee guida per l'affidamento dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria** (per quanto concerne l'ordine di

pagamento) e dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi parcheggi, alle quali si rimanda integralmente.

5. PARTE SPECIALE B – REATI CONTRO IL PATRIMONIO

5.1. Premessa

L'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto con il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successivamente modificato con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, prevede la responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei reati contro il patrimonio pertinenti alle aree di rischio identificate, sempre se commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 ha introdotto l'art. 25 *octies*.1 che disciplina i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ed è pertanto collocabile nella presente parte speciale dedicata ai reati contro il patrimonio.

5.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25 *octies* del Decreto prevede:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

L'art. 25 *octies*.1 del Decreto prevede:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*
- 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

5.2.1. I reati presupposto

Ricettazione (art. 648 c.p.)

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è*

punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 c.p.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis c.p.
5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad

esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

5.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

In considerazione dell'ambito di attività di SPT Holding, le attività che richiedono costante monitoraggio in quanto maggiormente esposte alle fattispecie di cui al presente capitolo sono:

- gestione dei rapporti con altre realtà aziendali;
- gestione adempimenti in materia societaria;
- rapporti con clienti e fornitori per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili.

Sono state pertanto individuate nell'ambito di SPT Holding le seguenti attività sensibili:

1. individuazione del cliente e/o della controparte (ad es. banche, società debitorici);
2. contrattazione con gli operatori economici;
3. flussi di cassa e movimenti su conti corrente;
4. gestione della contabilità e fiscalità diretta e indiretta, anche tramite consulenti esterni;
5. gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o cessioni di ramo d'azienda);
6. gestione delle operazioni *intercompany*.

Particolare attenzione merita la fattispecie di autoriciclaggio, in quanto potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 collegate alle diverse attività sensibili mappate (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello Stato, alla frode in commercio, ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, i cui proventi potrebbero essere oggetto di autoriciclaggio nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, nonché ai reati tributari).

5.4. Sistema dei controlli

5.4.1. Premessa

SPT Holding, nell'adeguare il proprio Modello ai reati illustrati nei paragrafi precedenti, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- previsioni del Decreto;

- vigente disciplina legislativa in materia di autoriciclaggio;
- Linee Guida di Confindustria.

5.4.2. Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del presente Modello.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare movimentazioni di denaro con modalità non tracciate (contanti), a meno che non vi siano evidenti motivi e giustificativi;
- effettuare movimenti di denaro anche con modalità tracciate (bonifici, assegni, ecc.) da e verso conti correnti appartenenti a Paesi c.d. *black list*;
- effettuare movimenti di denaro anche con modalità tracciate (bonifici, assegni, ecc.) da e verso conti correnti non preventivamente identificati;
- effettuare movimenti di denaro tramite carte prepagate, a meno che non vi siano evidenti motivi e giustificativi (es. note spese riconciliate in contabilità, ecc.).

5.4.3. Protocolli di controllo

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nelle Linee guida per l’affidamento dei contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che qui si intendono integralmente richiamate;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Gestione del processo incassi e pagamenti

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: Ufficio Amministrativo; Ufficio Appalti; Autosilo

Per la gestione degli incassi si dovrà procedere seguendo quanto disposto nella presente procedura.

Incasso tramite mezzi di pagamento tracciati

In caso di incasso tramite mezzi di pagamento tracciati, l'Ufficio Amministrativo dovrà sempre verificare la corrispondenza tra l'incasso bancario e i relativi documenti di contabilità.

L'Ufficio Amministrativo dovrà inoltre verificare l'anagrafica del cliente.

In caso di mancata corrispondenza tra gli elementi, l'Ufficio Amministrativo dovrà:

- verificare con il responsabile dell'ufficio competente la documentazione mancante;
- segnalare al Presidente del CdA la non conformità.

Nel caso in cui i controlli portassero a esiti negativi (mancata corrispondenza di uno o più elementi), l'Ufficio Amministrativo dovrà inviare, applicando la relativa procedura di segnalazione, una comunicazione all'OdV.

L'Ufficio Amministrativo provvede ad inviare al Presidente del CdA un prospetto di tutti gli incassi.

Incasso tramite mezzi di pagamento non tracciati

Per mezzi di pagamento non tracciati si intendono gli incassi in contanti, relativi unicamente all'attività dell'autosilo.

In caso di incasso tramite mezzi di pagamento non tracciati l'Ufficio Amministrativo dovrà sempre verificare la corrispondenza tra l'incasso bancario (deposito bancario dei contanti) o di cassa e la registrazione del pagamento in contabilità.

Il *report* degli incassi con mezzi di pagamento non tracciati dovrà essere consegnato semestralmente all'OdV.

Pagamento tramite mezzi di pagamento tracciati

L'Ufficio Amministrativo, in collaborazione con l'Ufficio Appalti, provvede ai pagamenti esclusivamente con mezzi di pagamento tracciati, prevalentemente tramite sistema di *home banking*.

L'Ufficio Amministrativo, in collaborazione con l'Ufficio Appalti, dovrà sempre verificare la corrispondenza tra il pagamento bancario, il debito verso il fornitore e la relativa fattura, i documenti di entrata della merce o di ricevimento dei servizi fatturati e la conferma d'ordine al fornitore.

L'Ufficio Amministrativo, in collaborazione con l'Ufficio Appalti, dovrà inoltre verificare l'anagrafica del fornitore.

In caso di mancata corrispondenza tra gli elementi, l'Ufficio Amministrativo dovrà:

- verificare con il responsabile dell'ufficio competente la documentazione mancante;
- segnalare al Presidente del CdA la non conformità.

Nel caso in cui i controlli portassero a esiti negativi (mancata corrispondenza di uno o più elementi), il responsabile amministrativo dovrà inviare, applicando la procedura di segnalazione, una comunicazione all'OdV.

La Società provvede a pubblicare sul proprio sito con cadenza trimestrale tutti i pagamenti effettuati.

Finanziamenti soci e altri crediti verso soci

Per il controllo della provenienza fondi in relazione alle pratiche di finanziamento soci, la Società procede con i protocolli di adeguata verifica semplificata previsti dalla normativa antiriciclaggio, avendo accortezza di raccogliere sempre almeno i seguenti documenti:

- valutazione del rischio riciclaggio;
- documenti di identità del/dei soci che effettuano il finanziamento;
- professione del socio finanziatore;
- modalità di esecuzione del finanziamento (bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario, ecc.).

L'Ufficio Amministrativo dovrà segnalare all'OdV ogni finanziamento ottenuto dai soci. Non dovranno essere segnalate le variazioni di capitale sociale effettuate tramite assemblea straordinaria con la presenza del notaio.

Tracciabilità: tutta la documentazione prodotta dovrà essere tracciata sia attraverso l'impiego del sistema gestionale aziendale che attraverso un'attenta raccolta e archiviazione dei documenti prodotti.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: a cura del Presidente del CdA;
- *esecutive*: a cura degli uffici competenti;
- *di controllo*: a cura dell'Ufficio Amministrativo che controlla la documentazione prodotta dall'ufficio competente, assicurandone correttezza, veridicità e aggiornamento.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

6. PARTE SPECIALE C – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1. Premessa

In questa categoria di rischi rientrano quelli relativi a possibili attività e processi che comportino l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di SPT Holding in qualità di soggetto privato.

Quanto alle attività in cui la Società agisce come soggetto esercente funzioni pubblicistiche sul piano oggettivo-contenutistico, per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte speciale si rimanda integralmente a quanto previsto nella versione aggiornata del **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza** adottato da SPT Holding ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i.

I relativi reati sono richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Occorre premettere che i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono relativi, in particolare, alle seguenti attività:

- a. ispezioni di varia natura relative a questioni fiscali e previdenziali (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL);
- b. gestione finanziamenti pubblici;
- c. assolvimento di obblighi amministrativi nei confronti della Pubblica Amministrazione per imposizioni civilistiche e tributarie di cui riportiamo alcuni esempi:
 - Camera di Commercio per il deposito del bilancio, dei verbali, ecc.;
 - Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dei modelli 770, *black list*, ecc.;
 - INPS e INAIL per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro.

6.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 24 del Decreto stabilisce che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2 bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25 del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

6.2.1. I reati presupposto

Peculato (art. 314 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

1. La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

6.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

In considerazione della tipologia svolta da SPT Holding e della struttura interna adottata, le principali attività "sensibili" e i processi strumentali a rischio di commissione dei reati in oggetto sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni relative all'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione delle attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- Relazioni istituzionali e interlocuzione tecnica con soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria anche in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.);
- Gestione di beni mobili e immobili registrati legati all'attività aziendale;
- Attività relative alla selezione e gestione del personale;

- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con enti pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti;
- Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;
- Gestione dei rapporti con le autorità garanti (ad esempio Autorità Garante per la Privacy);
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, tributari, amministrativi, giuslavoristici, ecc.), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese ai dipendenti;
- Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali;
- Assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – pubblici o privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

6.4. Sistema dei controlli

6.4.1. Premessa

SPT Holding, nell'adottare procedure idonee a prevenire i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- previsioni del Decreto;
- vigente disciplina legislativa in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i.;
- Piano Nazionale Anticorruzione;
- Linee Guida di Confindustria.

6.4.2. Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio per la Società;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di SPT Holding che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento delle successive attività;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- ricevere o elargire denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia.

Con riferimento all'ultimo punto, si precisa per completezza che il rischio riscontrato è pressoché assente, anche alla luce delle *policy* aziendali adottate dai principali *partner* commerciali che vietano ogni forma di omaggio e/o regalia.

Con riferimento alla politica anticorruzione, si veda quanto previsto al punto 4.4.2. (Parte speciale A).

6.4.3. Protocolli di controllo

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, che qui si intende integralmente richiamato;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Gestione delle richieste e del mantenimento di certificazioni, licenze e autorizzazioni a vario titolo domandate alla Pubblica Amministrazione

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabile interno per le attività sensibili: ufficio competente

L'attività in oggetto ha inizio con un contatto di carattere preliminare con l'Autorità Pubblica competente (ad es. Vigili del fuoco, uffici del Comune, Vigili Urbani, ecc.), finalizzato a rappresentare le esigenze operative legate all'attività in essere. In tali incontri è prevista la contemporanea presenza di almeno due persone riconducibili alla Società.

In seguito a ciò viene presentata in via formale l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, volta ad ottenere l'autorizzazione, la licenza o la certificazione necessaria. Tutta la documentazione che supporta le rispettive richieste, unitamente alle richieste stesse, viene archiviata dagli uffici competenti.

Tracciabilità: tutta la documentazione (verbali, istanze, documentazione tecnica, economica e amministrativa) sottostante alle diverse attività del processo deve essere archiviata presso l'ufficio interessato.

Separazione dei compiti: il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare:

- a. *autorizzative*: a cura del Presidente del CdA;
- b. *esecutive*: a cura dell'ufficio competente;
- c. *di controllo*: a cura del responsabile dell'ufficio competente.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Richieste e rendicontazione di finanziamenti pubblici

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabile interno per le attività sensibili: ufficio competente

Richiesta di finanziamenti

Sulla base degli investimenti previsti in *budget* e delle priorità definite dal CdA, l'ufficio incaricato identifica i finanziamenti pubblici potenzialmente disponibili.

Il Presidente del CdA seleziona i bandi di interesse per il quale la Società presenterà la domanda.

L'ufficio incaricato completa la istruzione operativa per richiedere il finanziamento, con l'aiuto dell'Ufficio Amministrativo ed eventuali consulenti esterni.

Nella redazione dell'istruttoria è fatto divieto di fornire dati falsi e/o insufficienti relativi alla Società (parametri, fatturato, numero di dipendenti, ecc.) al fine di trarne un vantaggio per l'ottenimento del contributo.

Sia nel caso in cui l'erogazione del contributo sia prevista in un'unica soluzione al completamento dell'investimento, sia nel caso di erogazioni a stato di avanzamento lavori, il Presidente del CdA e/o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dell'entità del finanziamento e delle procure in essere) firmano i documenti di richiesta di liquidazione del contributo.

Il responsabile amministrativo deve, all'atto della richiesta dei finanziamenti, trasmettere all'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione relativa all'istruttoria svolta; nel caso di ottenimento dei contributi deve anche trasmettere l'attestato di avvenuta liquidazione.

L'Organismo di Vigilanza ha pieni poteri di ispezione e controllo del presente processo.

Gestione dei finanziamenti

Una volta ottenuta la sovvenzione o il finanziamento, si avvia il processo di acquisto per i beni e/o servizi previsti.

Tutti gli acquisti relativi alle sovvenzioni pubbliche vengono archiviati seguendo le usuali procedure di archiviazione previste nei processi degli acquisti e dell'amministrazione negli archivi specifici per il progetto finanziato presso l'Ufficio Amministrativo della Società. Tali archivi sono accessibili all'OdV per i relativi controlli.

I fondi ricevuti vengono accreditati sui conti correnti della Società.

Rendicontazione dei finanziamenti

La rendicontazione è a cura dell'Ufficio Amministrativo della Società.

Insieme al fascicolo contenente tutta la documentazione relativo al progetto finanziato/sovvenzionato viene archiviata anche la rendicontazione del progetto. Nel rendiconto vengono incluse tutte le entrate ed uscite relative al progetto, classificate per tipologia di spese. Il rendiconto viene aggiornato a ogni movimento significativo, e in ogni caso alla fine di ogni mese, dall'Ufficio Amministrativo.

Il responsabile amministrativo tiene sempre traccia della documentazione relativa all'acquisizione di un finanziamento pubblico (estremi dell'operazione tra cui l'oggetto, valore economico ed enti aziendali coinvolti), mettendola a disposizione degli enti di controllo.

Il Collegio Sindacale e il Revisore, durante i controlli trimestrali, verificano la corretta rendicontazione dell'operazione e certificano l'operazione qualora necessario.

Sono altresì previste verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata.

È garantito il continuo monitoraggio sull'avanzamento del progetto esecutivo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.

Sono effettuati periodici controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché controlli incrociati da parte dell'amministrazione in fase di rendicontazione e controlli dalla parte dell'OdV.

Tracciabilità: tutta la documentazione (verbali, istanze, documentazione tecnica, economica e amministrativa) relativa alle diverse attività del processo deve essere archiviata presso l'ufficio interessato.

Separazione dei compiti: Il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare:

- *autorizzative*: a cura del Presidente del CdA;
- *esecutive*: a cura dell'ufficio competente;
- *di controllo*: a cura dell'Ufficio Amministrativo, del Collegio Sindacale, del Revisore e dell'Organismo di Vigilanza.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

7. PARTE SPECIALE D – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

7.1. Premessa

L'art. 24 *bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, e aggiornato nel 2019, prevede nuove fattispecie di reato che possono generare una responsabilità in capo alla Società, in specie delitti informatici e delitti in materia al trattamento illecito dei dati.

L'adozione da parte di SPT Holding di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito introdotte con tale normativa trova il presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria rete informatica attraverso l'adozione di regole e procedure.

SPT Holding ha designato un soggetto qualificato, al quale è stata attribuita la funzione di Responsabile IT con lo specifico incarico di gestire i sistemi informatici della rete, anche attraverso un costante monitoraggio avente ad oggetto un corretto e sicuro utilizzo dei medesimi.

7.2. Le fattispecie rilevanti

L'articolo 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili alla Società in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

7.2.1. I reati presupposto

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

- 1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*
- 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*
3. *Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*
4. *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

1. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.*
2. *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 ad euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)

1. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.*

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*
2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*
3. *I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*
4. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*
 - 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
 - 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

1. Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 1, comma 11 Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, conv. in Legge 18 novembre 2019 n. 133

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di

vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

7.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

Tali attività sono state individuate con riferimento al complessivo utilizzo dei sistemi informatici di cui la Società è dotata, realizzato mediante l'impiego di sistemi *hardware* e *software*, di accesso alla rete internet, di utilizzo di sistemi di posta elettronica o di altri sistemi di comunicazione telematica.

Adeguate procedure e controlli sono previsti per una corretta gestione dell'intero flusso comunicativo e informativo relativo alla Società, con riferimento sia alle informazioni ed ai documenti in fase di ingresso che a quelli in fase di uscita.

Parimenti la Società è dotata di adeguati strumenti che permettono di evitare la perdita di dati e/o informazioni importanti per la Società, nonché la loro modifica o alterazione per scopi illeciti.

7.4. Sistema dei controlli

7.4.1. Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati in materia informativa e di trattamento illecito dei dati, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- previsioni del Decreto;
- vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- Linee Guida Confindustria.

7.4.2. Principi di comportamento

Tutti i dipendenti di SPT Holding destinatari del Modello si devono attenere a principi di ordine generale al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia informatica e di trattamento illecito dei dati.

In particolare, essi:

- si astengono dalla falsificazione di qualsiasi documento informatico;
- si astengono dall'effettuare accessi abusivi a sistemi informatici o telematici e dal detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- non usano né diffondono apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che possano in qualsiasi modo danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- si astengono dall'intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche e dall'installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- non effettuano alcuna attività rivolta al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o al danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- si attengono scrupolosamente alle istruzioni operative e alle procedure aziendali diffuse e in uso presso SPT Holding.

Ulteriori regole di condotta di portata più specifica devono essere osservate da tutti i dipendenti della Società che hanno accesso e che utilizzano il sistema informatico di SPT Holding, ai quali viene assegnato un computer, portatile o fisso (di proprietà della medesima), al solo scopo di eseguire attività inerente alle mansioni esercitate.

A tutti i destinatari del Modello è vietato:

- utilizzare il computer a propria disposizione per scopi esclusivamente personali;
- eseguire o tentare di eseguire installazioni di prodotti *software* in proprio possesso senza l'autorizzazione del Responsabile IT;
- consentire a soggetti, interni od esterni alla Società, di accedere al proprio computer anche temporaneamente, se non dopo essersi collegati alla rete con il proprio identificativo;
- inserire nel computer supporti di memorizzazione esterni, come dischi fissi esterni, chiavette USB, DVD o CD, qualora i medesimi supporti non siano di provenienza conosciuta e garantita;
- collegare il computer aziendale a reti informatiche di cui non si conoscono i dettagli e comunque senza l'autorizzazione del Responsabile IT;
- salvare dati al di fuori del proprio profilo utente in modo che siano visibili da altri che si collegano al computer con un altro identificativo;
- copiare dati aziendali sui computer personali o su dispositivi rimovibili, qualora non sia strettamente necessario per fini lavorativi;
- inviare per posta elettronica dati sensibili in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- configurare l'accesso remoto a SPT Holding su computer diversi da quello in uso;
- consentire a chiunque esterno all'azienda di collegare il proprio computer alla rete aziendale senza previa autorizzazione del Responsabile IT.

Ogni destinatario del Modello ha invece l'obbligo di:

- bloccare l'accesso al proprio computer a terzi ogni qualvolta si allontana dalla propria postazione;
- evitare di condividere documenti e *file* in genere con il computer personale o di altri;
- segnalare tempestivamente al Responsabile IT qualsiasi anomalia riconducibile a un *virus* o ad un attacco informatico;
- utilizzare adeguatamente il computer stesso evitando inutili sprechi di traffico dati;
- avvisare immediatamente l'amministratore di sistema qualora sia notato personale presumibilmente non autorizzato che movimentata i cavi di rete, collega apparati di qualunque tipo alla rete informatica e/o telefonica, oppure accede ai locali tecnici;
- avvisare immediatamente l'amministratore di sistema qualora al medesimo venga indebitamente sottratto il proprio computer o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per connettersi alla rete di SPT Holding;

- avvisare tempestivamente l'amministratore di sistema o il Responsabile Personale quando qualche collaboratore di SPT Holding termina il proprio rapporto di collaborazione, in modo tale che l'amministratore di sistema possa essere in grado di disabilitare gli accessi.

A tale fine, SPT Holding ha disposto un documento relativo all'adozione di misure di sicurezza sulla salvaguardia dei dati, consegnato a tutto il personale (dipendenti, collaboratori e stagisti), conformemente alle disposizioni indicate nel D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

7.4.3. *Protocolli di controllo*

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nella Relazione di conformità al GDPR, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nel Documento programmatico sulla sicurezza;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Responsabile del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: ufficio interessato

Obbligo di inventario

L'amministratore di sistema verifica almeno annualmente l'esatta consistenza del materiale informatico presente in SPT Holding, evidenziando, in particolare, la presenza di:

1. *computer*;
2. *terminali*;
3. *software*;
4. connessioni *internet*;
5. *server*;
6. contratti di licenza di programmi informatici;
7. *account* di posta elettronica;
8. altri supporti informatici.

Il responsabile IT redige e aggiorna un documento nel quale, oltre alla descrizione del materiale informatico presente in azienda, indica per ciascun dipendente le dotazioni rispettivamente assegnate.

Protezione della rete da intrusioni informatiche, virus, ecc.

Il responsabile IT garantisce la protezione della rete informatica con misure tecnologicamente adeguate.

In particolare, l'amministratore di sistema cura che:

- tutti i *computer* aziendali e il *server* siano dotati di sistemi antivirus, *firewall* e protezioni da eventuali aggressioni esterne;
- i sistemi antivirus siano quotidianamente aggiornati secondo un programma di *upgrade*;
- ogni supporto che venga installato e/o utilizzato su *computer* aziendali sia preventivamente sottoposto a scansione antivirus.

Al Presidente del CdA viene inviato un *report* trimestrale che evidenzia i tentativi di accesso sospetti. Il Presidente, insieme all'amministratore di sistema, prende i provvedimenti necessari in caso di violazioni importanti (es. *reset* di tutte le *password*).

L'amministratore di sistema ha inoltre dovere di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni violazione del sistema informatico che abbiano potenzialmente compromesso la capacità di evitare reati previsti nell'ambito dell'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001.

Protezione del materiale informatico da utilizzi impropri

Il responsabile IT cura che tutti i *computer* siano dotati di *username* personale riferibile al singolo utente, nonché di una *password* di protezione che deve essere inserita dall'utilizzatore e comunicata esclusivamente al responsabile IT.

I *computer* aziendali devono essere impostati in modo che durante la fase di *stand-by* l'utilizzo divenga possibile solo previo inserimento della *password*.

Le *password* devono essere periodicamente modificate.

Il *server* aziendale deve essere collocato in un locale protetto e l'accesso al medesimo deve essere consentito solo al responsabile IT, che, ove strettamente necessario, può a sua volta consentire l'accesso, alla sua presenza, di altri dipendenti o di tecnici esterni autorizzati.

Utilizzo della posta elettronica

Ogni dipendente o collaboratore di SPT Holding ha assegnato un indirizzo di posta elettronica personale sul dominio di SPT Holding.

L'accesso all'indirizzo di posta elettronica è riservato esclusivamente al titolare e, a tal fine, ogni *account* viene protetto da una *password* inserita dallo stesso e comunicata all'amministratore di sistema.

È fatto divieto di utilizzare indirizzi di posta elettronica altrui, salvo che ciò non sia giustificato da motivi tecnici e purché vi sia preventiva autorizzazione da parte del titolare.

L'*account* di posta elettronica deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni connesse con l'attività lavorativa.

Programmi installati sui computer aziendali

I dipendenti e collaboratori di SPT Holding devono utilizzare esclusivamente i *software* loro assegnati. Senza la preventiva autorizzazione dell'amministratore di sistema e, ove necessario, del Presidente del CdA, è fatto divieto di installare qualsiasi programma da parte dell'utente o di altri operatori.

Utilizzo di dispositivi informatici privati per usi aziendali (politica BYOD)

Non è consentito ai dipendenti e collaboratori SPT Holding, a meno di eccezionale autorizzazione da parte del Presidente del CdA, utilizzare dispositivi informatici personali a fini aziendali.

Nel caso di autorizzazione sarà il Presidente del CdA, tramite specifica autorizzazione da rilasciare in forma scritta e da comunicare via *e-mail* o PEC, a definire quali *devices* possano essere utilizzati e per quali finalità.

Gli accessi al sistema informatico SPT Holding saranno gestiti tramite procedura sopra identificata (v. Protezione della rete da intrusioni).

Formazione dei dipendenti

L'amministratore di sistema cura che sia impartita a tutti i dipendenti e collaboratori di SPT Holding adeguata formazione tecnica sull'utilizzo della strumentazione informatica e sulle regole comportamentali e procedurali a cui si devono attenere.

A tal fine l'amministratore di sistema cura che tutti i dipendenti e collaboratori abbiano conoscenza delle istruzioni operative adottate da SPT Holding in merito all'utilizzo di sistemi informatici, nonché dei presenti Protocolli.

Sviluppo progetti o servizi

I sistemi informativi IT includono i sistemi operativi, le infrastrutture, le applicazioni di *business*, i prodotti disponibili immediatamente i servizi e le applicazioni sviluppate dall'utente. La progettazione e l'implementazione del sistema informativo che supporta il processo di *business* di SPT Holding può essere cruciale per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni. I requisiti di sicurezza devono essere identificati e concordati prima dello sviluppo e/o della realizzazione dei sistemi informativi.

Tutti i requisiti di sicurezza devono essere identificati nella fase di realizzazione e implementazione di un progetto e dovrebbero essere giustificati, concordati e documentati.

Nella progettazione e sviluppo delle applicazioni informatiche il processo di valutazione del *software* viene eseguito per assicurare la conformità ai requisiti di sicurezza specificati. Inoltre, le modifiche alla progettazione devono essere tenute strettamente sotto controllo mediante l'utilizzo di formali procedure.

Politica

SPT Holding deve definire, comunicare e diffondere a tutte le parti interessate una politica per la sicurezza delle informazioni, che indichi il bisogno di soddisfare:

- requisiti di sicurezza SPT Holding;
- requisiti contrattuali;
- regolamenti e requisiti cogenti.

Rischi informatici

SPT Holding è tenuta ad attuare una serie di attività per la valutazione, misura e gestione dei rischi informatici:

- definizione di un modo sistematico per la valutazione dei rischi informatici;
- classificazione dei beni del sistema con i relativi proprietari;
- valutazione dei rischi informatici;
- trattamento dei rischi informatici;
- accettazione del rischio informatico residuo.

Controlli di sicurezza informatica (trattamento dei rischi)

La Società è tenuta ad attuare una serie di controlli e misure di sicurezza informatica definendo:

- ruoli e responsabilità;
- disponibilità e garanzia di competenza, consapevolezza e formazione del personale;
- tipologie di misure e controlli organizzativi, logici e fisici;
- metodologie per monitorare e misurare l'efficacia delle politiche della sicurezza e dei relativi controlli messi in atto.

Documentazione dei controlli di sicurezza informatica

SPT Holding deve emettere documentazione per:

- descrivere i rischi informatici;
- descrivere i controlli effettuati;
- valutare gli impatti dei cambiamenti nei controlli.

Gestione degli incidenti informatici

SPT Holding deve descrivere e mettere in atto una procedura per la gestione degli incidenti allo scopo di:

- classificarli;
- comunicarli e registrarli;
- investigarli;
- gestirli attraverso contromisure.

SPT Holding deve mettere in atto, a seguito della gestione degli incidenti e malfunzioni, una serie di azioni proattive per migliorare i servizi erogati.

Tracciabilità: tutta la documentazione, inclusi *log* di sistema, posta elettronica, *proxy server*, *firewall*, ecc. dovrà essere conservata, secondo quanto disposto anche dal Reg. UE 2016/679 e i contratti nazionali del lavoro vigenti, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione che potrà definire modalità tecniche e luoghi di conservazione, essendo predisposto l'archivio elettronico dei documenti. Tutta la documentazione dovrà sempre consentire una ricostruzione fedele e coerente dei fatti aziendali relativi alla problematica in oggetto.

Separazione dei compiti: il processo è condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, i processi sopra descritti prevedono la segregazione dei compiti come di seguito indicato:

- *autorizzative*: ad opera del Presidente del CdA;
- *esecutive*: ad opera dell'amministratore di sistema;
- *di controllo*: a cura degli uffici competenti, che assicurano la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento della documentazione fornita.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

8. PARTE SPECIALE E – REATI TRIBUTARI

8.1. Premessa

L'art. 25 *quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto con il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 conv. in Legge 19 dicembre 2019 n.157, prevede la responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei reati tributari, previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74.

8.2. Le fattispecie rilevanti

Più nel dettaglio, l'art. 25 *quiquiesdecies* del Decreto stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

8.2.1. I reati presupposto

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è*

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

8.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

Le aree di maggiore sensibilità individuate tramite l'analisi dei rischi sono le seguenti:

- Selezione dei fornitori;
- Gestione delle entrate merci;
- Anagrafica dei clienti (in particolare per quanto attiene all'art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Gestione degli archivi documentali contabili e della conservazione dei documenti;
- Gestione delle note spese;
- Presentazione delle dichiarazioni fiscali.

8.4. Sistema dei controlli

8.4.1. Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati sopra richiamati, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- Linee Guida di Confindustria.

8.4.2. Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni di ciascuno, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

In particolare, è fatto divieto di:

- emettere fatture per cessioni e/o prestazioni inesistenti (fatture oggettivamente inesistenti);
- emettere fatture per cessioni e/o prestazioni con descrizioni diverse da quanto effettivamente ceduto/prestato;
- acquistare prodotti e/o servizi da fornitori non preventivamente censiti e classificati;
- contabilizzare fatture di acquisto merci in assenza di ricevimento e ordine di acquisto;
- contabilizzare fatture di acquisto servizi in assenza di ordine di acquisto (anche per acquisti di prestazioni professionali);
- contabilizzare note spese dipendenti, amministratori, soci in assenza di inerenza di tali costi con le attività della società;
- presentare dichiarazioni fiscali difformi rispetto a quanto rilevato nei sistemi contabili della società;
- effettuare operazioni di cessione di *asset* aziendali in pendenza di contestazioni tributarie da parte dell’Agenzia delle Entrate se tali pendenze siano superiori ai limiti imposti dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

8.4.3. Protocolli di controllo

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nelle Linee guida per l’affidamento dei contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che qui si intendono integralmente richiamate;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Gestione del processo emissione delle fatture

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabile interno per le attività sensibili: Ufficio Amministrativo

La fatturazione dovrà essere sempre emessa sulla base di documenti preliminari che ne attestino la fondatezza. In particolare, manualmente o automaticamente, il personale addetto alla fatturazione delle vendite dovrà verificare:

- l'esistenza di una prestazione;
- l'esistenza di ogni altro documento utile ad attestare l'effettiva erogazione di una determinata prestazione nei confronti di uno specifico cliente.

Ogni fattura emessa dovrà essere conservata in archivio contabile in un *dossier* che includa, oltre alla fattura, tutti i documenti preliminari che hanno portato all'emissione della stessa. La documentazione potrà essere archiviata e conservata in formato elettronico avendo attenzione a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente per la corretta formazione, archiviazione e conservazione di documenti elettronici.

L'addetto alla fatturazione, verificata la corrispondenza dei dati e dei documenti preliminari, provvederà ad emettere la fattura al cliente.

Tracciabilità: tutta la documentazione prodotta dovrà essere tracciata sia attraverso l'impiego del sistema gestionale aziendale che attraverso un'attenta raccolta e archiviazione dei documenti prodotti. Le fatture dovranno essere archiviate in collezioni di documenti dove la fattura è sempre collegata ai documenti preliminari che l'hanno generata.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: a cura del Presidente del CdA;
- *esecutive*: a cura dell'ufficio competente che elabora, raccoglie e trasmette la documentazione richiesta;
- *di controllo*: a cura dell'Ufficio Amministrativo, che controlla la documentazione prodotta dall'ufficio competente, assicurandone correttezza, veridicità e aggiornamento. Il controllo dovrà essere anche operato dal Revisore.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Gestione del processo di contabilizzazione delle fatture di acquisto

Responsabile del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabile interno per le attività sensibili: Ufficio Amministrativo

Per la contabilizzazione delle fatture d'acquisto si dovranno implementare i seguenti protocolli di controllo:

- le fatture ricevute dovranno sempre essere verificate rispetto ai documenti che, nel processo di acquisto, le precedono;
- le fatture dovranno essere registrate nei conti del piano dei conti;
- nel caso di contabilizzazione di nuove tipologie di spesa, prima della registrazione l'addetto alla contabilità fornitori dovrà verificare la fattispecie di spesa e richiedere la creazione di un nuovo conto di spesa nel piano dei conti;
- il consulente fiscale avrà cura di riconciliare il nuovo conto rispetto ai risvolti fiscali (deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA) e rispetto alla riclassificazione di bilancio;
- l'Ufficio Amministrativo dovrà registrare la fattura;
- verificata la correttezza della collezione di documenti relativi alla fattura e l'esistenza del conto di contabilizzazione in contabilità, l'addetto alla contabilità fornitori potrà procedere con la registrazione del documento.

Per quanto riguarda i documenti preliminari e collegati alla fattura di acquisto, si rimanda espressamente a quanto previsto dalle **Linee guida per l'affidamento dei contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.**

Tracciabilità: tutta la documentazione prodotta dovrà essere tracciata sia attraverso l'impiego del sistema gestionale aziendale che attraverso un'attenta raccolta e archiviazione dei documenti prodotti. Le fatture di acquisto dovranno essere archiviate in collezioni di documenti dove la fattura è sempre collegata ai documenti preliminari che l'hanno generata.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative:* a cura del Presidente del CdA;
- *esecutive:* a cura degli uffici competenti;
- *di controllo:* a cura dell'Ufficio Amministrativo che controlla la documentazione prodotta dall'ufficio competente, assicurandone correttezza, veridicità e aggiornamento. Il controllo dovrà essere anche operato dal Revisore.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Gestione delle note spese

Per quanto riguarda la gestione del processo di contabilizzazione delle note spese, l'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 limita la rilevanza penale della dichiarazione fraudolenta all'ipotesi in cui sussistano contemporaneamente tali requisiti:

- imposta evasa maggiore di euro 30.000 per singola imposta;
- elementi del passivo contabilizzato (costi) che abbattano l'imponibile fiscale per un importo superiore ad almeno il 5% dell'attivo dichiarato (ricavi) o comunque superiore a 1,5 milioni o riportante crediti superiori al 5% dell'imposta dovuta o comunque superiore a 30.000 euro.

In considerazione di limiti, il presente protocollo deve essere applicato solo nel caso di note spese di valore unitario superiore a euro 10.000.

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabile interno per le attività sensibili: Ufficio Amministrativo

Nel caso sia prevista una spesa da riportare in nota spese, l'interessato dovrà avere un'approvazione preventiva da parte del responsabile dell'ufficio di appartenenza e del Presidente del CdA.

L'approvazione preventiva delle spese dovrà poi essere consegnata all'Ufficio Amministrativo per la contabilizzazione.

Potranno essere contabilizzate solo note spese complete di tutti i giustificativi divisi per tipologia (biglietti aereo, taxi, ristorante, hotel, ecc.); i giustificativi dovranno essere riconciliati con il preventivo approvato di cui sopra.

Il consuntivo della nota spese dovrà essere sempre approvato dal Presidente del CdA.

Dovrà essere consegnata all'Ufficio Amministrativo la seguente documentazione:

- modulo preventivo nota spese con relativa approvazione;
- modulo consuntivo nota spese con relativa approvazione;
- copia giustificativi di spesa.

Tutti i costi non inerenti o non correttamente giustificati non saranno registrati dal reparto amministrativo.

Le approvazioni delle note spese potranno essere effettuate con firma autografa o con firma digitale.

Tracciabilità: tutta la documentazione prodotta dovrà essere tracciata sia attraverso l'impiego del sistema gestionale aziendale che attraverso un'attenta raccolta e archiviazione dei documenti prodotti. Le fatture di acquisto dovranno essere archiviate in collezioni di documenti dove la nota spese è sempre collegata ai documenti giustificativi che l'hanno generata.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative:* a cura del Presidente del CdA;
- *esecutive:* a cura degli uffici competenti;
- *di controllo:* a cura dell'Ufficio Amministrativo che controlla la documentazione prodotta dall'ufficio competente, assicurandone correttezza, veridicità e aggiornamento. Il controllo dovrà essere anche operato dal Revisore.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Presentazione delle dichiarazioni

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabile interno per le attività sensibili: Ufficio Amministrativo

La predisposizione delle dichiarazioni fiscali della Società è in carico al consulente fiscale che segue la Società.

Il consulente fiscale dovrà sempre verificare quanto segue:

- corrispondenza dei dati inseriti in dichiarazione rispetto ai dati registrati in contabilità;
- coerenza delle riprese fiscali in aumento e diminuzione;
- correttezza dell'imponibile fiscale;
- correttezza delle compensazioni effettuate rispetto a crediti tributari (che dovranno essere rilevati in contabilità previa verifica importi nel cassetto fiscale della società);
- correttezza delle imposte calcolate.

Le dichiarazioni dovranno essere inoltre verificate dal Revisore incaricato e, infine dovranno essere sottoposte al controllo e alla firma del Presidente del CdA.

Per la presentazione delle dichiarazioni al Presidente del CdA, il consulente fiscale dovrà predisporre un documento che illustri il bilancio, il calcolo delle imposte (IRES e IRAP) e il prospetto di riconciliazione tra i dati di bilancio e i dati fiscali.

Tracciabilità: tutta la documentazione prodotta dovrà essere tracciata sia attraverso l'impiego del sistema gestionale aziendale che attraverso un'attenta raccolta e archiviazione dei documenti prodotti. Le dichiarazioni fiscali dovranno essere archiviate in fascicoli completi di tutti i documenti che consentano di ricalcolare gli importi delle imposte dichiarate (bilancio di verifica, fogli di calcolo, liquidazioni periodiche IVA, copia F24, estratto cassetto fiscale, ecc.).

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Il processo deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: a cura del Presidente del CdA;
- *esecutive*: a cura degli uffici competenti;
- *di controllo*: a cura del consulente fiscale che controlla la documentazione prodotta dall'ufficio competente, assicurandone correttezza, veridicità e aggiornamento. Il controllo dovrà essere anche operato dal Revisore.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

9. PARTE SPECIALE F – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

9.1. Premessa

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha poi modificato il trattamento sanzionatorio della fattispecie a seconda della gravità dell'evento.

9.2. Le fattispecie rilevanti

L'articolo 25 *septies* del Decreto recita:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti essenziali del Modello di Organizzazione e Gestione. In particolare, il Modello deve assicurare un sistema aziendale efficiente per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge con riferimento ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

In aggiunta, il 5 comma del medesimo art. 30 dispone che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”*.

9.2.1. I reati presupposto

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

1. La lesione personale è grave [e si applica la reclusione da tre a sette anni]: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- La lesione personale è gravissima [e si applica la reclusione da sei a dodici anni] se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

9.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

Il processo salute e sicurezza dei lavoratori esaminato ha evidenziato le seguenti attività sensibili soggette a intervento:

- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli *standard* tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

9.4. Sistema dei controlli

9.4.1. Premessa

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo in relazione alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

9.4.2. Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire e impedire il verificarsi dei reati rilevanti per il processo salute e sicurezza sul lavoro qui analizzato.

SPT Holding presenta un impianto di procedure per la gestione della sicurezza dei lavoratori ben strutturato. Gli amministratori e i soci, consci della responsabilità loro assegnata, hanno condotto la Società verso processi di continuo miglioramento della componente relativa alla sicurezza dei lavoratori, così da poter mitigare i relativi rischi reato. Si veda, al riguardo, il **Documento di valutazione dei rischi** della Società.

La Società provvede al continuo aggiornamento e archiviazione della documentazione relativa alla formazione e all'addestramento del personale.

9.4.3. *Protocolli di controllo*

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- alle prescrizioni contenute nel Documento di valutazione dei rischi e nella relativa relazione, che qui si intendono integralmente richiamati;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Responsabili del processo:

Assemblea dei Soci

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Datore di Lavoro

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Responsabili interni per le attività sensibili: tutti i destinatari, a vario titolo, sono responsabili della presente procedura ai fini della prevenzione dei reati sopra menzionati e partecipano alla gestione della salute e sicurezza del lavoro principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- predisposizione di una struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro;
- gestione degli infortuni, degli incidenti e dei comportamenti pericolosi.

Regolamentazione: il processo di gestione della sicurezza e salute viene gestito dal Datore di Lavoro con delega per la sicurezza e l'ambiente in accordo con RSPP e con i responsabili sopra elencati a vario titolo e necessari alla realizzazione delle attività specifiche di salute e sicurezza.

Il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti principi generali di prevenzione:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

- programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive della Società nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per dirigenti e i preposti;
- istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- attuazione di misure di emergenza in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tracciabilità: il processo è riportato nel Documento di valutazione del rischio redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 contenente:

- l'organigramma per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- la valutazione del rischio;
- l'individuazione e il programma delle misure di prevenzione e protezione;
- l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Ciascuna funzione deve provvedere all'archiviazione della documentazione relativa alle verifiche periodiche o manutentive ai fini della sicurezza. Inoltre, le attività di monitoraggio e di verifica effettuate da consulenti esterni (*report* di *audit*) vengono archiviate dal RSPP, che archivia anche il verbale del Servizio di protezione e protezione previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, nonché la documentazione attestante la formazione del personale e la sua sorveglianza sanitaria redatta dal medico competente.

Separazione dei compiti: il processo in oggetto è condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare:

- *autorizzative*: a cura del Datore di Lavoro il quale:

1. procede alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede altresì a tutti gli adempimenti previsti in materia di igiene, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro, all'esito della valutazione dei rischi, redige il Documento sulla valutazione dei rischi effettuata, il quale è dotato di data certa, conservato presso l'azienda e contiene:

- a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
 - g. l'individuazione delle fonti di pericolo;
2. procede alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del Decreto, attribuendo al RSPP specifici poteri e ricevendo accettazione della nomina da parte del RSPP;
 3. procede alla nomina del medico competente.

- *esecutive e di controllo*: a cura del personale aziendale.

Tra i soggetti titolari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro rientrano i dirigenti ed i preposti individuati mediante organigramma aziendale della sicurezza. Quanto ai dirigenti, essi sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi loro imposti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, che si intendono interamente richiamati; quanto ai preposti, essi sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutti gli obblighi loro imposti dall'art. 19 D.Lgs. 81/2008, che si intendono interamente richiamati.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione:

- individua i fattori di rischio, effettua la valutazione dei rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione di sicurezza indetta dal Datore di Lavoro, redigendo il relativo verbale;
- fornisce ai lavoratori le informazioni circa i rischi connessi alle attività lavorative, le attività di prevenzione e protezione, i rischi specifici della mansione, le procedure di emergenza, i nominativi delle persone designate dal datore di lavoro per la gestione della sicurezza e salute e delle emergenze.

L'Addetto alla Squadra di Evacuazione e l'Addetto alla Squadra Antincendio mettono in atto tutte le misure di sicurezza necessarie gestire le situazioni di emergenza.

L'Addetto al Pronto Soccorso garantisce la minima capacità d'intervento in caso d'infortunio o malore improvviso e un punto di riferimento per gli eventuali soccorsi professionali di tipo medico, non sostituendo però i professionisti nella gestione delle emergenze sanitarie.

Il Lavoratore:

- collabora con il Datore di Lavoro all'osservanza degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispetta le norme e le istruzioni che provengono dal Datore di Lavoro in materia di protezione;
- segnala immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza;
- non agisce autonomamente in operazioni o manovre che possono comportare dei rischi per gli altri lavoratori;
- prende parte ai programmi formativi e di addestramento predisposti dal datore di lavoro;
- si sottopone periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.

Procure e deleghe: il protocollo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

10. PARTE SPECIALE G – REATI AMBIENTALI

10.1. Premessa

Il D.Lgs. 7 giugno 2011 n. 121, successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, ha introdotto all'interno del 231/01 l'art. 25 *undecies*, il quale ha ricompreso tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche i reati ambientali.

10.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25 *undecies* del Decreto dispone che:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è

prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

10.2.1. I reati presupposto

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni

dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [...]

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. [...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [...]

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduecento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [...]

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

4. [...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

[...] 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. [...]

Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

[...] 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda (fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. [...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. [...]

Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia

piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di

programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

10.3. Le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001

Tenuto conto delle attività svolte da SPT Holding, non sono stati rilevati particolari rischi riferibili alla Parte speciale in analisi.

10.4. Sistema dei controlli

10.4.1. Premessa

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla gestione della tutela dell'ambiente al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

10.4.2. Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei

diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati rilevanti per il processo ambiente.

È fatto divieto di effettuare qualunque attività che possa arrecare danno all'ambiente.

10.4.3. Protocolli di controllo

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: uffici competenti

La Società opera nel rispetto dell'ambiente (comprendendosi in detto termine l'aria, l'acqua, il suolo, il sottosuolo, l'ecosistema, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni) in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia.

L'ente rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno alla Società sia a livello esterno – della normativa ambientale prevenendo e contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o anche solo a mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente, in tutte le sue espressioni. È fatto divieto di qualunque condotta, dolosa o colposa, che possa mettere in pericolo o ledere l'ambiente, inteso in tutte le sue espressioni, con particolare ma non esclusivo riferimento alle aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ed alle specie animali o vegetali protette.

Procure e deleghe: il protocollo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

11. PARTE SPECIALE H – REATI CONTRO PERSONALITÀ INDIVIDUALE, IMMIGRAZIONE, RAZZISMO E XENOFOBIA

11.1. Premessa

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la personalità individuale, ai reati in materia di immigrazione, razzismo e xenofobia, di cui, rispettivamente, agli artt. 25 *quinquies* (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p.), 25 *duodecies* e 25 *terdecies* del Decreto.

11.2. Le fattispecie rilevanti

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha ampliato il novero dei reati presupposto tramite l'introduzione dell'art. 25 *quinquies* in materia di reati contro la personalità individuale.

L'art. 25 *quinquies*, limitatamente all'art. 603 *bis* c.p., così come modificato dall'art. 6 comma 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199, stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25 *duodecies*, introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 e successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, prevede inoltre che:

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Infine, la Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25 *terdecies*, il quale stabilisce che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

11.2.1. I reati presupposto

Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter TU Immigrazione

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo

sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Art 12 comma 5 TU Immigrazione

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 comma 12-bis TU Immigrazione

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

11.3. Le attività sensibili rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001

Quanto all'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", si rileva quanto segue.

1. Gestione del processo di acquisto

Si dovrà porre attenzione ai seguenti sotto processi:

- Definizione delle politiche di acquisto (beni e servizi);
- Approvazione del contratto di acquisto e sottoscrizione dello stesso;
- Verifica coerenza Ordine – Ricevimento – Fatturazione – Pagamento;
- Emissione note di variazione;
- Censimento dei fornitori e definizione anagrafiche.

2. Gestione del processo di assunzione del personale

11.4. Sistema dei controlli

11.4.1. Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati sopra richiamati, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- Linee Guida di Confindustria.

11.4.2. Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree “sensibili” di cui al Decreto e in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati *de quibus*.

In particolare, i destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001, ovvero alla violazione dei principi e dei protocolli di controllo di seguito descritti;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla migliore gestione delle risorse umane che operano direttamente o indirettamente per SPT Holding;
- ripudiano il razzismo, la discriminazione di ogni genere e razza, la xenofobia e la riduzione in schiavitù, di conseguenza assumono comportamenti etici e votati al rispetto dei principi di democrazia, giusto trattamento e pari opportunità.

11.4.3. Protocolli di controllo

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi di comportamento indicati al punto che precede;
- ai principi contenuti nel Codice etico, che qui si intende integralmente richiamato;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Verifica regolare assunzione e corretto trattamento del personale extracomunitario che opera per gli appaltatori

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: Ufficio Appalti

Per la regolamentazione del presente processo si rimanda alla Parte Speciale A dove, nei protocolli relativi alla gestione del processo di ciclo passivo, si dispongono le regole di comportamento e i documenti da richiedere al fornitore soggetto a contratto d'appalto che impieghi presso SPT Holding personale extracomunitario.

Assunzione di personale extracomunitario

Responsabili del processo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Responsabili interni per le attività sensibili: responsabile dell'ufficio competente

Per l'assunzione di personale extracomunitario dovranno essere raccolti dalla Società i seguenti documenti:

- documenti d'identità;
- permesso di soggiorno.

Non potrà essere assunto personale sprovvisto di permesso di soggiorno e/o con permesso di soggiorno scaduto anche se in fase di rinnovo. Non potrà essere assunto dalla società personale extracomunitario con richiesta di permesso di soggiorno *in itinere*.

La società dovrà tenere un registro apposito dei permessi di soggiorno e avvisare, con il dovuto preavviso, il personale extracomunitario in relazione alle pratiche di rinnovo dello stesso.

La società dovrà inoltre collaborare e fornire tempestivamente tutta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale per il rinnovo di permesso di soggiorno del personale extracomunitario.

Ogni caso di scostamento da quanto previsto dalla presente procedura dovrà essere comunicato all'Organo di Vigilanza.

Tracciabilità: il processo prevede che le principali fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

12. PARTE SPECIALE I – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI INDUZIONE AL MENDACIO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

12.1. Premessa

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata, nazionale o transnazionale, è sufficiente fare un richiamo alla sezione relativa ai delitti di riciclaggio e impiego di proventi criminosi.

Infatti, la possibilità di cooperazione del personale alla commissione dei reati qui in esame potrebbe tipicamente estrinsecarsi proprio nel compimento di operazioni sul denaro o sulle altre risorse finanziarie delle organizzazioni criminali (a loro volta dedite al traffico di stupefacenti, al contrabbando, all'intermediazione di manodopera straniera illegalmente immigrata, ecc.), comportamento che – per l'appunto – costituisce la condotta specifica di riciclaggio e impiego.

Per omogeneità di previsione normativa, e quindi, di rischio di commissione dell'illecito, si contemplano in questo paragrafo anche i reati di criminalità organizzata nazionale e l'induzione al mendacio all'Autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377 *bis* c.p., inserito quale autonomo reato presupposto con l'art. 4 della Legge 116/2009.

Partendo da quest'ultimo, si tratta di reato di pericolo e di mera condotta ed è volto a tutelare la "genuinità della prova" in ambito processuale: il comportamento punito è lo stesso sia nel territorio italiano che all'estero; in ambito transnazionale, però, la norma risponde ad esigenze di uniformità con il diritto internazionale. La condotta criminosa consiste nell'uso di violenza o minaccia, ovvero, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, ed anche in questo caso resta fermo l'onere della prova dell'interesse e vantaggio dell'ente derivante dalla commissione del reato. Le condotte potenzialmente a rischio per la commissione di questo illecito sono tutte le attività di comunicazione, testimonianza e, più in generale, ogni rapporto con l'Autorità Giudiziaria (italiana o straniera).

In relazione a questo reato possono richiamarsi le aree di rischio già indicate nella Parte speciale C dedicata ai reati contro la P.A.

Ci si limita dunque a riportare le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte speciale.

12.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 24 *ter* del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 25 *decies* del Decreto stabilisce che:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

12.2.1. I reati presupposto

Associazione per delinquere (art. 416 commi 1, 2, 6 c.p.)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

3. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.


Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.



ORGANIGRAMMA

Cod. ORGA



LEGENDA:

CDA Consiglio di Amministrazione

SIP Servizio Sicurezza e Prevenzione

PAR Gestione Parcheggi

SEG Segreteria

PRE Presidente

DPO Trattamento dati (privacy)

PER Gestione Personale

CED Centro Elaborazione Dati

RSQ Responsabile Gestione Qualità

PCT Prevenzione Corruzione e Trasparenza

APP Acquisti (RUP)

AMM Amministrazione